



CITTÀ
DI ANDRIA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 13
ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO UNICO DI
AMBITO PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL
COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE AVENTI
NATURA SOCIO ASSISTENZIALE IN APPLICAZIONE DEL DPCM
5 DICEMBRE 2013, N. 159 APPROVATO CON D.C.C. n.62 DEL
21/12/2018. APPROVAZIONE.**

L'anno duemila diciannove il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 17,30, in Andria, nella sede comunale, il Commissario Straordinario dr Gaetano TUFARIELLO, assunti i poteri del Consiglio Comunale, giusta D.P.R. del 21 maggio 2019, ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Vice Segretario Generale avv. Ottavia MATERA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso:

- ***che*** la Regione Puglia con Legge n. 19/2016 ha provveduto ad attuare la riforma dell'intero sistema integrato dei servizi sociali in Puglia;
- ***che*** in attuazione della LR n. 19/2006 i comuni hanno provveduto alla predisposizione ed approvazione dei propri piani sociali di zona per le annualità di competenza stabilite dalla Regione Puglia in sede di Piano Regionale delle Politiche Sociali;
- ***che*** con regolamento regionale n. 4/2007 è stata data attuazione alla L.R n. 19/2016 mediante regolamentazione del sistema di accesso e di esternalizzazione dei servizi a valenza sociale e mediante determinazione degli standard strutturali afferenti ad ogni singola struttura e servizio socio assistenziale attivabile sul territorio;
- ***che*** in sede di prima attuazione del RR n. 4/2007 il Comune di Andria si è dotato di un proprio regolamento unico per l'accesso al sistema integrato locale dei servizi e degli interventi sociali approvato con DCC n. 72 del 19/12/2007;
- ***che*** il predetto regolamento è stato oggetto di modifiche adottate con Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 11/10/2010;

- *che* con Delibera di consiglio Comunale n. 62 del 21/12/2018 il Comune di Andria provvedeva all'approvazione del Regolamento Unico di Ambito per l'accesso e la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate aventi natura socio assistenziale in applicazione del DPCM 159/2013;

Dato atto che dalla data di entrata in vigore del regolamento approvato con DCC n. 62/2018 alla data odierna, il quadro nazionale e regionale delle politiche sociali è ulteriormente cambiato a seguito dell'adozione di importanti leggi e provvedimenti adottati di cui si esplicitano i più importanti:

- entrata in vigore della legge n. 26 del 28/03/2019 "Disposizioni urgenti in materia di Reddito di Cittadinanza";
- modifica del periodo di validità e di scadenza delle DSU presentate si fini ISEE;
- entrata in vigore della legge istitutiva a livello nazionale della misura Reddito di Cittadinanza (L. n. 26 del 28 marzo 2019);
- riprogrammazione dei fondi PON di cui all'avviso 3/2016, con possibilità di attivazione di servizi ed interventi in favore dei nuclei ammessi alle misure nazionali e regionali di sostegno al reddito (RdC e RED);
- approvazione del Piano povertà dell'Ambito di Andria, giusta Delibera n.31 del 04/07/2019 e con previsione di ulteriori servizi ed interventi da attuarsi in favore dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico ed ammessi a RdC o RED.

Verificato che nell'applicazione del Regolamento unico di Ambito per l'accesso e la compartecipazione al costo delle prestazioni, approvato con DCC n. 62 del 21/12/2018:

- risultano penalizzati i disabili maggiorenni che vivono da soli per i quali, la soglia dell'ISEE socio-sanitario ristretto, stabilita a € 10.000,00, risulta eccessivamente bassa. Dato che la loro situazione non è assimilabile a quella degli adulti disabili che vivono in famiglia, sarebbe opportuno applicare il limite di ISEE socio-sanitario già previsto per gli anziani, pari ad € 20.000,00;
- la compartecipazione al costo dei servizi domiciliari disposto dal Servizio Sociale Professionale in favore di minori, in esecuzione di provvedimenti/decreti dell'Autorità Giudiziaria o vittime di abusi e maltrattamenti, in molti casi disincentiva l'adesione delle famiglie, già a monte demotivate, pertanto i predetti servizi andrebbero erogati in regime di esenzioni e previa valutazione del SSP;
- gli interventi socio assistenziali domiciliari attivati in favore di componenti di nuclei familiari ammessi a misure di contrasto alla povertà, hanno la finalità di migliorare le capacità genitoriali, di gestione della casa, del menage familiare, di approccio al mondo della formazione e del lavoro; che sono programmati nell'ambito del progetto/patto di inclusione il cui rispetto, vincola l'erogazione economica e che il costo della prestazione è interamente coperto a valere su risorse terze al bilancio comunale, finalizzate al finanziamento delle specifiche misure/interventi, pertanto, i predetti interventi vanno resi in regime di esenzione;

Dato atto altresì

- ***che*** l'art. 46 c.1 della L.R. n. 4 del 25/02/2010 prevede che, ai fini del contenimento della spesa e per una gestione coordinata e sinergica del trasporto per utenti disabili ai fini socio-riabilitativi presso centri di riabilitazione, ovvero convenzionati con la ASL, il servizio viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio;
- ***che*** l'art. 46 c.2 della L.R. 4/2010 prevede che “i comuni concorrano alla copertura degli oneri economici derivanti dall'organizzazione ed erogazione del servizio di trasporto, in misura non superiore al 60% del costo medesimo, restando a carico della ASL la quota residua del costo;
- ***che***, in base a quanto previsto dall'art. 46 c. 3 della Legge Regionale n. 4/2010, il Comune di Andria è chiamato a sottoscrivere apposite intese con la ASL BAT per l'organizzazione, le modalità di gestione e i criteri di accesso al servizio di trasporto assistito di persone disabili da/per i Centri di Riabilitazione ex art. 26 della legge 833/78 pubblici e/o accreditati, con riferimento ai criteri di compartecipazione al costo definiti in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia di valutazione della condizione economica dell'assistito e del rispettivo nucleo familiare;
- ***che*** il Regolamento unico di Ambito per l'accesso e la compartecipazione al costo delle prestazioni, approvato con DCC n. 62 del 21/12/2018 non prevedeva il Disciplinare d'accesso al servizio “Trasporto sociale da/per i Centri di Riabilitazione”;
- ***che*** pertanto si è reso necessario aggiornare il predetto regolamento con la previsione del Disciplinare d'accesso al servizio “Trasporto sociale da/per i Centri di Riabilitazione”;
- ***che*** tuttavia il predetto disciplinare potrà divenire effettivamente operativo solo dopo il raggiungimento di opportune intese con la ASL circa l'organizzazione del servizio, il costo dello stesso e gli utenti fruitori;

Visto il nuovo testo del Regolamento Unico di Ambito per l'accesso e la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate aventi natura socio assistenziale in applicazione del DPCM 159/2013, aggiornato con le modifiche indicate nel testo della presente delibera e con l'integrazione del Disciplinare d'accesso al servizio “Trasporto sociale da/per i Centri di Riabilitazione”, testo individuato **nell'allegato 1** al presente deliberato;

Richiamata la seguente normativa di riferimento:

- la legge n.328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema di interventi e servizi sociali);
- legge regionale n.19/2006 di modifica ed abrogazione della Legge Regionale n.17/2003;
- il RR n. 4/2007 e s.m.i.;
- il DPCM 159/2013;
- il D.Lgs 147/2017;

- la L.R. 4/2010;
- la L.N. 26/2019;

Visto l'art. 42 comma 2 lettera a) del T.U. 267/2000 che espressamente prevede la competenza del Consiglio in sede di approvazione dei Regolamenti comunali;

Visto il parere favorevole sul piano della regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 4 - Servizi alla Persona - Socio Sanitario - Pubblica Istruzione - di questo Comune avv. Ottavia Matera, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Visto il parere favorevole sul piano della regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore 6 – Programmazione Economico Finanziaria – Tributi – Politiche Comunitarie – Partecipazioni Societarie -di questo Comune dott.ssa Giulia Lacasella, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

DELIBERA

1. *di approvare* il nuovo testo del “**REGOLAMENTO UNICO DI AMBITO PER L'ACCESSO E LA COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE AVENTI NATURA SOCIO ASSISTENZIALE, IN APPLICAZIONE DEL DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159**”che individuato **nell'allegato 1**, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. *di dare atto* che il nuovo testo sostituisce in toto ed abroga quello approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 21 dicembre 2018;
3. *di dare atto* che la sezione del regolamento di cui all'allegato 1 denominata: Disciplinare d'accesso al servizio “Trasporto sociale da/per i Centri di Riabilitazione”, potrà considerarsi vigente e troverà concreta applicazione solo a seguito del raggiungimento di opportune intese con la ASL circa l'organizzazione del servizio, il costo dello stesso e gli utenti fruitori;
4. *di dichiarare* il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/00, stante l'urgenza di consentire l'applicazione della nuova regolamentazione con immediatezza ed a favore dell'utenza fruitrice di servizi socio assistenziali.



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore IV

REGOLAMENTO UNICO DI AMBITO PER L'ACCESSO E LA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE AVENTI NATURA SOCIO ASSISTENZIALE, IN APPLICAZIONE DEL DPCM 5 DICEMBRE 2013, N. 159

Art 1 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente "Regolamento di ambito per l'accesso e la partecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate aventi natura socio assistenziale", d'ora in poi Regolamento, ha lo scopo di stabilire i criteri per la valutazione delle condizioni economiche da utilizzare per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate erogate dai servizi sociali dell'ambito, in attuazione al Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione della situazione economica equivalente (ISEE)", d'ora in poi DPCM, come previsto dall'art. 14, comma 2 dello stesso DPCM.

Per "prestazioni sociali agevolate" si intendono:

- prestazioni sociali che non sono destinate alla generalità delle persone, ma sono limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica;
- prestazioni che non sono limitate dal possesso di tali requisiti, ma che comunque possono essere erogate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, con agevolazioni di natura tariffaria, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette o agevolazioni nella misura della prestazione.

Art 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento si applica esclusivamente alle istruttorie per l'ammissione a prestazioni sociali agevolate a valenza socio assistenziale erogate dal Settore IV in attuazione della normativa specifica regionale relativa ai servizi e strutture di cui al RR 4/2007. Il presente regolamento non si applica per le prestazioni sociali agevolate gestite dal Comune in attuazione di specifiche misure nazionali o regionali, qualora le stesse dettaglino espressamente: i beneficiari, i criteri di accesso, le eventuali compartecipazioni e le modalità di calcolo delle stesse.

Al fine di consentire una esemplificazione delle prestazioni sociali agevolate di natura socio assistenziale erogate dall'Ambito territoriale si procede alla seguente elencazione

A - servizi e prestazioni residenziali a ciclo continuativo

A.1 Servizi e prestazioni residenziali a valenza solo sociale

Rientrano nella fattispecie n. 1 l'erogazione di contributi economici ad integrazione retta di ricovero per la permanenza in strutture residenziali a ciclo continuativo ed a valenza solo sociale di utenti adulti : (ricoveri in Case di Riposo, in Residenze Sociali Assistenziali , in Gruppi Appartamento in Alloggi Sociali, in Centri Notturni etc)

A.2 Servizi e prestazioni residenziali a valenza socio sanitaria

Rientrano nella fattispecie n. 2 l'erogazione di contributi economici ad integrazione retta di ricovero per la permanenza in strutture residenziali a ciclo continuativo ad integrazione socio sanitaria. (ricoveri in RSA, in RSSA, Comunità Socio Riabilitative "Dopo di Noi", Case per la Vita etc". Sussiste integrazione socio sanitaria, ogni qual volta una parte della retta è coperta dal servizio sanitario pubblico. In tali fattispecie l'intervento comunale è limitato all'integrazione della parte incapiente del cittadino, limitatamente alla sola quota sociale. In ogni caso il Comune non può farsi carico di prestazioni alberghiere, aggiuntive agli standard regionali erogate dalla struttura e richieste o accettate dal cittadino ricoverato. Tali spese restano ad esclusivo carico dello stesso.

A.3 Servizi e prestazioni residenziali rivolti a minori e donne

Rientrano nella fattispecie n. 1 l'erogazione di contributi economici ad integrazione retta di ricovero per la permanenza in strutture residenziali a ciclo continuativo ed a valenza solo sociale di minori soli o di donne con figli a carico : (ricoveri, in Comunità Educative per minori, per madri e minori, Case Rifugio etc.

B - servizi e prestazioni a ciclo diurno

B1 servizi e prestazioni a ciclo diurno a valenza solo sociale

Rientrano nella fattispecie n. 1 l'erogazione di servizi e prestazioni volti a favorire la frequenza da parte di anziani e disabili di servizi/strutture a ciclo diurno a valenza sociale : (Centri Polivalenti per Disabili, Centri Anziani).

B2 servizi e prestazioni a ciclo diurno a valenza socio sanitaria

Rientrano nella fattispecie n. 2 l'erogazione di servizi e prestazioni volti a favorire la frequenza da parte di disabili e anziani di servizi/strutture a ciclo diurno a valenza socio sanitaria : (Centri Alzheimer, Centri Diurni socio riabilitativi ex art 60 etc) Sussiste integrazione socio sanitaria, ogni qual volta una parte della retta per la fruizione del servizio, è coperta dal servizio sanitario pubblico. In tali fattispecie l'intervento comunale è limitato all'integrazione della parte incapiente del cittadino, limitatamente alla sola quota sociale.

B3 servizi e prestazioni a ciclo diurno a valenza solo sociale



Settore IV

Rientrano nella fattispecie n. 3 l'erogazione di servizi e prestazioni volti a favorire la frequenza da parte di minori, di servizi/strutture a ciclo diurno a valenza sociale : (Centri Polivalenti per Minori, Centri Diurni per minori etc).

C – Servizi Domiciliari

C1 – Servizi Domiciliari Sociali

Rientrano nella fattispecie n. 1 i servizi domiciliari a valenza solo sociale erogati dall'Ambito territoriale sia mediante affidamento in gestione sia mediante procedure ad albo e mediante erogazione di voucher. Rientrano in tale fattispecie: il SAD Adulti in difficoltà, Anziani e Disabili, l'Aiuto Personale Disabili, l'ADE disabili

C2 – Servizi Domiciliari Integrati

Rientrano nella fattispecie n. 2 i servizi domiciliari integrati erogati dall'Ambito territoriale sia mediante affidamento in gestione sia mediante procedure ad albo e mediante erogazione di voucher. Rientrano in tale fattispecie: l'ADI Anziani e Disabili, l'ADI Patologie psichiatriche.

C.3 Servizi Domiciliari ed Educativa domiciliare minori

Rientrano nella fattispecie n. 3 i servizi domiciliari a valenza solo sociale erogati dall'Ambito territoriale sia mediante affidamento in gestione sia mediante procedure ad albo e mediante erogazione di voucher. Rientrano in tale fattispecie: il SAD minori e l'ADE minori anche con disabilità.

D – Contributi socio assistenziali

D.1 Contributi socio assistenziali – area disagio adulti e povertà

Rientrano nella fattispecie 1, i contributi socio assistenziale erogati dall'Ambito Territoriale, una tantum o in via continuativa in favore di nuclei familiari a grave rischio di povertà ed ad integrazione del reddito familiare.

D.2 Contributi socio assistenziali – area minori e responsabilità familiari

Rientrano nella fattispecie 2, i contributi socio assistenziale erogati dall'Ambito Territoriale, in favore di famiglie affidatarie, i contributi per favorire l'autonomia di donne vittime di violenza.

D.3 Contributi per realizzazione di tirocini formativi per categorie svantaggiate

Rientrano nella fattispecie 3, i contributi erogati dall'Ambito Territoriale a titolo di pagamento borsa lavoro ovvero tirocinio formativo in favore di categorie svantaggiate e finalizzati all'inclusione socio lavorativa dei predetti cittadini.

D.4 Contributi specifici per progetti di autonomia in favore di donne vittime di violenza

Rientrano nella fattispecie 4, i contributi erogati dall'Ambito Territoriale al fine di favorire progetti di autonomia e di inclusione sociale in favore di donne vittime di violenza.

E- altre prestazioni a valenza socio assistenziale.

Rientrano in tali fattispecie:

- il trasporto sociale

ART 3 – RUOLO DEI SERVIZI SOCIALI

I Servizi Sociali sono titolari delle funzioni relative alla programmazione, all'organizzazione e alla realizzazione delle attività sociali di competenza del Comune, secondo i principi definiti dal comma 3, art. 1 L. 328/2000.

I Servizi Sociali sviluppano le proprie azioni mediante:

- il Servizio Sociale Professionale;
- il Sistema di Servizi Territoriali;
- l'insieme di attività ed interventi integrati della programmazione sociale.

ART 4 – OBIETTIVI DEI SERVIZI SOCIALI

I Servizi Sociali tendono, nella realizzazione delle finalità del presente Regolamento, al conseguimento degli obiettivi previsti dalla Regione Puglia in sede di Piano Regionale delle Politiche Sociali e dall'Ambito Territoriale in sede di Piano Sociale di Zona.

ART 5 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina dell'accesso ai Servizi/interventi programmati dall'Ambito Territoriale Sociale e rientranti nelle macro casistiche di cui all'art 2 del presente atto

Il Regolamento definisce per gli stessi Servizi/Interventi:

- destinatari;



Settore IV

- modalità e requisiti di accesso.

Il Regolamento definisce altresì i criteri per:

- la selezione all'accesso;
- la partecipazione al costo da parte dei destinatari;
- la definizione delle tariffe;
- il controllo dei requisiti d'accesso;
- la pubblicizzazione e la diffusione delle informazioni;
- la conservazione e l'archivio delle richieste d'accesso;
- l'erogazione, la variazione, la cessazione e la sospensione delle prestazioni;
- i ricorsi;
- il recupero dei crediti;
- la partecipazione attiva dei destinatari.

ART 6 - DESTINATARI

In conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento accedono ai servizi ed interventi sociali erogati dall'Ambito Territoriale di Andria:

- i cittadini residenti nel Comune di Andria.
- I cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla comunità europea in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri titolari di permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale e residenti nel Comune di Andria.
- Le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio del Comune di Andria, allorché si trovino in condizioni tali da esigere interventi indifferibili e non sia possibile l'immediato invio degli stessi ai comuni di residenza o allo stato di appartenenza. Per le persone temporaneamente presenti sono assicurati solo interventi aventi carattere emergenziale, con contestuale comunicazione del caso all'ultimo comune di residenza, ovvero allo stato di appartenenza per l'assunzione degli oneri economici di assistenza e riservandosi di promuovere ogni azione utile tesa al recupero dei costi sostenuti.

Il Comune non si assume alcun onere economico relativo a servizi o rette relativi a cittadini, adulti o minori di provenienza di altri comuni e che abbiano acquisito, anche l'eventuale residenza nel Comune di Andria, presso strutture a carattere residenziale ed a seguito di inserimento da parte del Comune di appartenenza. Per tali tipologia di utenti ogni intervento di carattere economico è rimesso al comune di provenienza.

ART 7 - MODALITA' E REQUISITI DI ACCESSO

Per accedere ai Servizi/Interventi occorre, di norma, produrre una richiesta specifica presso il servizio di segretariato sociale ovvero presso la PUA o altri sportelli all'uopo individuati.

L'accesso ai Servizi può essere promosso dal Servizio Sociale Professionale dell'Ambito, dalla PUA o dai Servizi Territoriali incaricati. Laddove non sussista obbligo di specifica norma o provvedimento, è prevista l'acquisizione del consenso del cittadino fruitore.

Nel caso di segnalazioni non formalizzate (anonime, scritte o verbali), il Dirigente del Settore attiverà, con proprio provvedimento, gli interventi opportuni, previa valutazione tecnica della situazione.

Per ogni Servizio/Intervento, le persone interessate sono tenute ad informarsi sulle relative modalità di accesso, sul possesso dei requisiti loro richiesti, nonché ad attenersi alle procedure previste, rivolgendosi all'Ufficio/Sportello Sociale di accesso o alla PUA.

L'accesso ai Servizi/Interventi e la compartecipazione al costo degli stessi è regolamentata mediante applicazione dell'ISEE di cui al DPCM n. 159/2013.

Nella parte II del presente regolamento è dettagliatamente descritta la procedura di compartecipazione al costo dei servizi, ove non resi in forma gratuita dall'amministrazione, e le soglie ISEE di accesso ai servizi, di esenzione, di parziale compartecipazione ovvero di totale pagamento del servizio/intervento da parte dell'utente.

Nella parte III del presente regolamento è dettagliata la regolamentazione di massima dei servizi/interventi erogati dall'Ambito, in coerenza con le macro categorie esplicitate all'art 2.

ART 8 - ATTIVAZIONE SU DOMANDA

L'accesso ai servizi avviene di norma tramite presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato, dal suo delegato ovvero in caso di persone minori/incapaci dalla persona esercente la potestà genitoriale o tutoriale.

Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi e servizi sociali. Il comune assume un modello unico di domanda da utilizzare per l'accesso ai servizi, la documentazione richiesta in sede di domanda è limitata alle certificazioni ed informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità con quanto previsto dall'art 18 comma 2 della legge 241 del 1990.

La domanda, debitamente sottoscritta, è ricevuta dagli uffici preposti che provvedono ad apporre il timbro di arrivo anche sulla copia in possesso del richiedente e solo se auto munito della stessa.

E' data facoltà al cittadino di produrre la domanda, corredando la stessa di DSU, ovvero indicando il numero e la data di rilascio della stessa. Nel qual caso comunque il Comune potrà procedere all'esame dell'istanza solo dopo la diretta acquisizione dell'ISEE da parte del sistema informatico.



Settore IV

Da diritto alla prosecuzione dell'iter della pratica solo l'acquisizione di attestazione ISEE priva di omissioni da parte del Sistema. Ove il sistema rilevi la presenza di omissioni da parte del cittadino in sede di presentazione della DSU, stante la discordanza dei dati dichiarati in DSU con quelli presenti nel sistema Informatico, il Comune sospende l'esame della stessa, in attesa che il cittadino provveda a sanare le omissioni riscontrate.

Lo stesso avviene ove l'ufficio in sede di controlli verifichi, l'esistenza di redditi esenti o certificati dall'Agenzia delle Entrate non riportati nell'attestazione ISEE, ovvero la presenza di patrimonio immobiliare non dichiarato o contributi assistenziali percepiti e non riscontrati in termine di valore in sede di attestazione ISEE.

L'ente procede all'automatico rigetto dell'istanza ove verifichi l'esistenza di situazione anagrafica diversa da quella certificata.

Resta facoltà del servizio sociale professionale per comprovate esigenze di sostegno in favore del cittadino particolarmente esposto a fragilità socio culturale, di chiedere comunque il proseguimento del procedimento e l'attivazione dell'intervento, anche nelle more della regolarizzazione omissioni riscontrate.

ART 9 – CONTROLLO DEI REQUISITI DI ACCESSO

I requisiti dichiarati dalle persone, per accedere ai Servizi/Interventi, devono essere verificati, a cura dell'Ufficio servizi sociali competente per la gestione del procedimento, utilizzando ogni fonte utile di informazione, non tralasciando, in ogni caso, i seguenti controlli, da effettuarsi a campione, ai sensi della normativa vigente, ovvero per tutte le domande di accesso agevolato ad un determinato servizio/intervento:

- controllo anagrafico;
- controllo delle informazioni reddituali e patrimoniali;
- controllo attraverso informazioni da richiedere al corpo di polizia municipale, alle forze dell'ordine, alle Agenzie individuate dalla normativa vigente;
- controllo presso gli Enti e le Organizzazioni citate nell'autocertificazione presentata per l'accesso ai Servizi/Interventi;
- accertamento diretto, attraverso ogni strumento tecnico disponibile, anche avvalendosi di consulenti e tecnici dell'Amministrazione.

Il controllo di cui alla lettera a) è realizzato di norma su tutte le istanze di accesso ai contributi socio assistenziali.

I restanti controlli possono essere effettuati a campione. La definizione delle modalità di definizione del campione è rimessa alla direzione del Settore ed è definita generalmente dal Dirigente del Settore alla presenza di due testimoni. Le modalità di definizione del campione sono certificate mediante redazione di apposito verbale depositato agli atti del procedimento.

Controlli diretti su specifiche autocertificazioni possono essere effettuati, in qualsiasi momento, su segnalazione di soggetti legittimati in tal senso dalla normativa vigente, ovvero su segnalazioni anche anonime acquisite al protocollo dell'ente.

Gli uffici competenti possono, in qualsiasi momento, effettuare controlli sulla persistenza delle situazioni in base alle quali sono stati erogati i Servizi/Interventi.

Qualora dai controlli emergano false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle procedure di legge per perseguire il mendacio, l'Amministrazione, attraverso gli Uffici competenti, adotta ogni misura utile a sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi.

ART 10 – DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE

Tutti i Servizi/Interventi sono pubblicizzati con ogni forma idonea alla diffusione delle informazioni (carta dei servizi, contatti telefonici, lettere, e-mail, siti internet, pubblicazioni, stampa, radio, televisione, Agenzie territoriali, Enti pubblici e privati, altri canali e mezzi di comunicazione)

ART 11 – ELABORAZIONE, CONSERVAZIONE E ARCHIVIO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO E DEI DOCUMENTI RELATIVI.

Le richieste ed ogni documento relativo alle stesse, vengono trattate e conservate nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni.

ART 12 – ISTRUTTORIA, EROGAZIONE, VARIAZIONE, CESSAZIONE, SOSPENSIONE E RINUNCIA DELLE PRESTAZIONI.

12.1 – istruttoria ed erogazione

Le domande di accesso alle prestazioni sono soggette a specifica istruttoria, espletata dall'Ufficio servizi sociali, anche in sinergia con altri Uffici e/o Istituzioni competenti per il procedimento.

Il Responsabile dell'Ufficio servizi sociali, in ogni caso, deve dare corso all'avvio del procedimento nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

L'istruttoria delle domande d'accesso può prevedere eventuali integrazioni alle stesse, comunicate dall'Ufficio servizi sociali al richiedente le prestazioni e viene realizzata anche attraverso l'attivazione degli strumenti del servizio sociale professionale.

Le prestazioni sono erogate nei tempi previsti per gli specifici Servizi/Interventi, secondo principi di priorità e celerità, nei limiti delle risorse disponibili.

L'inizio dei Servizi/interventi è comunicato dai Servizi Sociali ai destinatari fornendosi tutte le informazioni essenziali compreso l'eventuale costo di compartecipazione alla spesa. I destinatari, ovvero chi ne esercita la tutela, a seconda della tipologia del Servizio/Intervento, possono essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, il PAI che comprende la comunicazione di inizio dello stesso, come condizione preliminare per l'erogazione.

Possono essere previste erogazioni urgenti in caso di situazioni di emergenza, ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento; tale emergenza deve essere relazionata dall'Ufficio servizi sociali, che provvede agli adempimenti conseguenti.

Di norma la prestazione è erogata in favore del richiedente o della persona alla quale la richiesta fa riferimento.



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore IV

La prestazione può essere erogata ad una persona diversa dal richiedente in casi eccezionali e motivati. Tali situazioni devono essere relazionate dall'Ufficio servizi sociali, che provvede agli adempimenti conseguenti.

12.2 - Variazione

Ogni variazione nell'erogazione del Servizio/Intervento è disposta, eventualmente in accordo con il destinatario, dall'Ufficio servizi sociali, sulla base della verifica delle effettive condizioni e/o di cambiamenti sopravvenuti a modifica della situazione che hanno determinato la programmazione e la progettazione dello stesso.

La variazione è comunicata allo stesso in maniera da esplicitarne le motivazioni e le nuove modalità.

12.3 – Cessazione, sospensione e rinuncia dell'erogazione

La cessazione o la sospensione dell'erogazione del Servizio/Intervento sono disposte dall'Ufficio servizi sociali, per fine PAI, su richiesta del destinatario, ovvero quando vengono meno le condizioni e/o le situazioni che hanno determinato l'erogazione.

La cessazione o sospensione è disposta altresì, previo invito ad adempiere entro 30 giorni, ove il cittadino non ottemperi ai propri obblighi connessi all'aggiornamento della propria condizione ISEE ove la stessa sia elemento di accesso al servizio ovvero di compartecipazione al costo dello stesso.

La cessazione o la sospensione dell'erogazione possono essere disposte, inoltre, qualora il destinatario non usufruisca del Servizio/Intervento, senza fornire adeguata motivazione, per un numero di prestazioni e/o per un tempo definiti dal Disciplinare e dalle procedure specifiche per l'accesso a ciascun Servizio/Intervento.

La cessazione e la sospensione sono comunicate, dall'Ufficio servizi sociali, al destinatario con riferimento alle motivazioni che le hanno determinate.

La rinuncia alle prestazioni da parte del destinatario deve essere comunicata formalmente dallo stesso; la rinuncia comporta, in ogni caso, il rispetto di ogni impegno assunto e concretizzatosi fino alla data dell'effettiva rinuncia alla prestazione (es. partecipazione alla spesa, patto sociale eventualmente sottoscritto per l'accesso a specifici interventi, ecc.).

La mancata accettazione del servizio/Intervento entro i termini fissati dai relativi disciplinari, equivale a rinuncia dello stesso.

ART 13 – RICORSI E RECLAMI

Le persone che ritengono di non avere ricevuto, completamente o parzialmente, una prestazione loro dovuta oppure vogliono segnalare disfunzioni, possono presentare reclamo mediante invio al Dirigente del Settore Socio Sanitario

L'ufficio espletate le procedure, provvede a dare formale risposta entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo.

Le persone che ritengono di non avere ricevuto, completamente o parzialmente, una prestazione loro dovuta, possono presentare ricorso motivato al Dirigente del Settore Socio Sanitario, entro 15 giorni dalla pubblicizzazione/comunicazione del non diritto, o del parziale diritto, di accesso alla prestazione.

Il Dirigente, sentito il responsabile del procedimento oggetto del ricorso, risponde entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso.

Nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, o disporre specifiche indagini, il Dirigente ne dà notizia al ricorrente, interrompendo i termini per fornire la risposta, per un periodo massimo di 60 giorni.

ART 14 – RECUPERO CREDITI

L'Amministrazione può intraprendere atti esecutivi o conservativi relativi ai beni delle persone morose, tenute al pagamento totale o parziale delle prestazioni sociali agevolate, ovvero che abbiano usufruito indebitamente delle stesse.

In ogni caso di morosità e/o inadempienza, l'Amministrazione si riserva di adottare le necessarie misure, comprese quelle giudiziali, nei confronti dei debitori o degli eredi, nonché delle persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

ART 15 – ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni e dal relativo regolamento comunale.

PARTE SECONDA LA COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA

ART 16 - NORME PER L'ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI

In tutti i casi in cui i richiedenti possono fruire di condizioni agevolate, in base alla condizione economica (priorità di accesso, tariffe inferiori a quelle massime, concessione di contributi a parziale o totale copertura delle rette, esenzione dalla contribuzione al costo dei servizi), l'accesso alle condizioni agevolate deve essere valutato utilizzando l'ISEE.

La normativa di cui all'ISEE è prevista e disciplinata dal DPR 159/2013 e successive modifiche

La DSU ha validità dal momento della presentazione *sino alla scadenza definita dalla normativa di riferimento.*

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'art 2 lettera A punto 1, lettera B punto 1, lettera C punto 1, lettera D, deve essere utilizzato l'ISEE ordinario (ovvero Isee minorenni ove ne ricorrano i presupposti) per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt.



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore IV

3, 4 e 5 del DPCM.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'art 2 lettera B punto 2, lettera C punto 2, il cittadino ove maggiorenne, può utilizzare l'ISEE per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 6 del DPCM.

Per l'accesso agevolato ai servizi e alle prestazioni di cui all'art 2 lettera A punto 2 è obbligatoria la presentazione dell'ISEE Socio Sanitario residenziale di cui all'art 6 comma 3 del DPCM 150/2013, ove il richiedente sia un adulto con limitata autonomia

I requisiti che devono essere posseduti dai richiedenti, per l'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui all'art. 2 e i percorsi di valutazione delle condizioni sociali e eventualmente sanitarie sono contenuti nei disciplinari di cui alla Parte III del presente regolamento.

ART 17 - DETERMINAZIONE DELLE SOGLIE

Ai sensi del vigente regolamento regionale n. 4/2007, art 6, l'ISEE come disciplinato dal DPCM 159/2013 è:

- Requisito di accesso ai contributi economici e ai titoli per l'acquisto di servizi;
- Requisito di accesso per i servizi residenziali a ciclo continuativo;
- Requisito di accesso e criterio di compartecipazione al costo del servizio, per i servizi a ciclo diurno, per i servizi domiciliari e per gli altri servizi erogati dall'ambito diversi dai contributi e dalle integrazioni rette.

Fatto salvo quanto previsto nei disciplinari attuativi di cui alla parte terza del presente regolamento, per i servizi residenziali a ciclo continuativo Il Comune provvede ad integrare la retta di ricovero nei casi in cui il beneficiario non riesca a far fronte al pagamento della stessa, fermo restando il requisito ISEE di accesso all'intervento.

In tale predetta fattispecie, la compartecipazione dell'ente al costo dei servizi residenziali per utenti non autosufficienti è determinata sempre al netto delle indennità percepite dal richiedente, che concorrono in via prioritaria al pagamento della retta.

Per tutti gli altri servizi/interventi si stabiliscono in attuazione e coerenza con quanto previsto all'art 6 comma 7 del RR n. 4/2007, le seguenti soglie di accesso ovvero di esenzione /compartecipazione al costo dei servizi e soglie massime ISEE oltre le quali il cittadino è tenuto all'intero pagamento del servizio.

A - servizi e prestazioni residenziali a ciclo continuativo			
Tipologia	Requisiti e Soglie di accesso	Attestazioni ISEE richieste al cittadino/nucleo familiare richiedente	Modalità di compartecipazione
<u>A.1 Servizi e prestazioni residenziali a valenza solo sociale</u>	ISEE ordinario: < € 15.000,00 in caso di utenti ultras sessantacinquenni Per le persone con limitata autonomia ISEE ordinario < ad € 40.000,00 ISEE SOCIO SANITARIO EX ART 6 comma 3 < € 15.000,00 in caso di utenti ultras sessantacinquenni <i>ovvero in caso di utenti disabili che vivono soli</i> < € 10.000,00 in caso di utenti disabili maggiorenni inoltre valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 6 mila euro (accresciuto di € 2.000,00 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di € 10.000,00). valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro	ISEE ordinario solo se utente non in condizioni di limitata autonomia ISEE ordinario ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZIALE per utente in condizioni di limitata autonomia	Superata la fase di ammissibilità al procedimento di compartecipazione alla retta di ricovero. L'utente partecipa al pagamento in proprio della retta : in primis con l'indennità di accompagnamento e con l'80 % dei propri redditi di qualsiasi natura compresi quelli esentasse



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore IV

<p><u>A.2 Servizi e Prestazioni residenziali a valenza socio sanitaria</u></p>	<p>ISEE di accesso: < € 15.000,00 in caso di utenti ultras sessantacinquenni Per le persone con limitata autonomia ISEE FAMILIARE DI ACCESSO < ad € 40.000,00 ISEE SOCIO SANITARIO EX ART 6 comma 3 < € 15.000,00 in caso di utenti ultras sessantacinquenni <i>ovvero in caso di utenti disabili che vivono soli</i> < € 10.000,00 in caso di utenti disabili maggiorenni inoltre valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 6 mila euro (accresciuto di € 2.000,00 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di € 10.000,00). valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro</p>	<p>ISEE FAMILIARE ISEE SOCIO SANITARIO RESIDENZIALE</p>	<p>Superata la fase di ammissibilità al procedimento di compartecipazione alla retta di ricovero. L'utente compartecipa al pagamento in proprio della retta : in primis con l'indennità di accompagnamento e con l'80 % dei propri redditi di qualsiasi natura compresi quelli esentasse</p>
<p><u>A.3 Servizi e prestazioni residenziali in favore di minori e donne</u></p>	<p>ISEE ordinario: < ad € 20.000,00</p>	<p>ISEE ordinario ISEE minorenni ove ne ricorrano i presupposti</p>	<p>Superata la fase di ammissibilità al procedimento di compartecipazione alla retta di ricovero. L'utente compartecipa al pagamento in proprio della retta : in primis con l'indennità di accompagnamento e con l'80 % dei propri redditi di qualsiasi natura compresi quelli esentasse</p>

B – SERVIZI E PRESTAZIONI A CICLO DIURNO PER ANZIANI E DISABILI					
Tipologia	Requisiti e Soglie di accesso	Soglia ISEE per esenzione e compartecipazione	Soglia ISEE per totale pagamento	ISEE Utilizzabile per il calcolo della compartecipazione	Pagamento quota fissa
B1. servizi e prestazioni a ciclo diurno a valenza solo sociale	ISEE ordinario < di € 40.000,00	ISEE < ad € 2.000,00	Pagamento intera retta: ISEE > di € 40.001,00.	ISEE Familiare	€ 50,00
		ISEE da € 2001 a € 5.000,00			€ 50,00+10% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 5001 a € 10.000,00			€ 50,00+20% della restante quota sociale della tariffa



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore IV

		ISEE da € 10.001 a € 15.000,00			€ 50,00+30% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 15.001 a € 20.000,00			€ 50,00+40% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 20.001 a € 25.000,00			€ 50,00+50% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 25.001 a € 30.000,00			€ 50,00+60% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 30.001 a € 35.000,00			€ 50,00+70% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 35.001 a € 40.000,00			€ 50,00+80% della restante quota sociale della tariffa
B2 servizi e prestazioni a ciclo diurno a valenza socio sanitaria	ISEE ordinario < di € 40.000,00 ISEE socio sanitario < € 10.000,00 <i>se anziano o disabile adulto che vive solo ISEE socio sanitario < € 20.000,00</i>	ISEE < ad € 2.000,00	Pagamento intera quota sociale : ISEE > 40.000,00	ISEE Familiare o ISEE Socio Sanitario su facoltà dell'utente	€ 50,00
		ISEE da € 2001 a € 5.000,00			€ 50,00+10% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 5001 a € 10.000,00			€ 50,00+20% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 10.001 a € 15.000,00			€ 50,00+30% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 15.001 a € 20.000,00			€ 50,00+40% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 20.001 a € 25.000,00			€ 50,00+50% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 25.001 a € 30.000,00			€ 50,00+60% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 30.001 a € 35.000,00			€ 50,00+70% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 35.001 a € 40.000,00			€ 50,00+80% della restante quota sociale della tariffa



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore IV

B3 servizi e prestazioni a ciclo diurno per minori	ISEE ordinario < di € 20.000,00	ISEE da 0 a € 3.000,00	Pagamento intero costo prestazione: ISEE > di € 20.001,00	ISEE familiare minorenni ove ne ricorrano i presupposti	€ 20,00
		ISEE da 3.001,00 a € 7.500,00			20,00+ 5% del valore della tariffa
		ISEE da 7.501,00 a € 10.000,00			25,00+ 5% del valore della tariffa
		ISEE da 10.001,00 a € 13.000,00			€ 25 + 10 % del valore della tariffa
		ISEE da 13.001,00 a € 15.000,00			€ 30,00+ 10% del valore della tariffa
		ISEE da 15.001,00 a € 20.000,00			€ 30,00 +15% del valore della tariffa

C – SERVIZI DOMICILIARI					
Tipologia	Requisiti e Soglie di accesso	Soglia ISEE per esenzione e compartecipazione	Soglia ISEE per totale pagamento	ISEE Utilizzabile per il calcolo della compartecipazione	Modalità di compartecipazione
C1 – Servizi Domiciliari Sociali - SAD	ISEE ordinario < di € 40.000,00	ISEE < ad € 2.000,00	Pagamento intero costo prestazione: ISEE > di € 40.000,00.	ISEE Familiare	esente
		ISEE da € 2001 a € 5.000,00			10% quota sociale della tariffa
		ISEE da € 5001 a € 10.000,00			20% quota sociale della tariffa
		ISEE da € 10.001 a € 15.000,00			30% quota sociale della tariffa
		ISEE da € 15.001 a € 20.000,00			40% quota sociale della tariffa
		ISEE da € 20.001 a € 25.000,00			50% quota sociale della tariffa
		ISEE da € 25.001 a € 30.000,00			60% quota sociale della tariffa
		ISEE da € 30.001 a € 35.000,00			70% quota sociale della tariffa
C2 – Servizi Domiciliari Integrati	ISEE ordinario < di € 40.000,00 ISEE socio sanitario < € 10.000,00 <i>se anziano o disabile che vive solo ISEE socio sanitario < € 20.000,00</i>	ISEE < ad € 2.000,00	Pagamento intero costo prestazione: ISEE > di € 40.000,00	ISEE Familiare o ISEE Socio Sanitario su facoltà dell'utente	esente
		ISEE da € 2001 a € 5.000,00			10% quota sociale della tariffa



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore IV

		ISEE da € 5001 a € 10.000,00			20% quota sociale della tariffa
		ISEE da € 10.001 a € 15.000,00			30% quota sociale della tariffa
		ISEE da € 15.001 a € 20.000,00			40% quota sociale della tariffa
		ISEE da € 20.001 a € 25.000,00			50% quota sociale della tariffa
		ISEE da € 25.001 a € 30.000,00			60% quota sociale della tariffa
		ISEE da € 30.001 a € 35.000,00			70% quota sociale della tariffa
		ISEE da € 35.001 a € 40.000,00			80% quota sociale della tariffa
C3 – Servizi Domiciliari ed Educativi minori (art 87 e 87 bis)	ISEE ordinario < di € 20.000,00	ISEE da 0 a € 3.000,00	Pagamento intero costo prestazione: ISEE > di € 20.001,00	ISEE familiare ISEE minorenni ove ricorrono i presupposti	esente
		ISEE da 3.001,00 a € 7.500,00			15% del costo del servizio
		ISEE da 7.501,00 a € 10.000,00			25% del costo del servizio
		ISEE da 10.001,00 a € 13.000,00			35% del costo del servizio
		ISEE da 13.001,00 a € 15.000,00			40% del costo del servizio
		ISEE da 15.001,00 a € 20.000,00			50% del costo del servizio

D.1 Contributi socio assistenziali

Tipologia	Soglia ISEE di accesso	Soglia ISEE di esclusione	ISEE utilizzabile
D.1 Contributi socio assistenziali – area disagio adulti e povertà	ISEE < ad € 6.000,00 ISRE non > ad € 3.500,00 valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 4 mila euro (ridotto a 3 mila euro per la coppia e a 2 mila euro per la persona sola). valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 25 mila euro (fatte salve le situazioni di destabilizzazione di cui alla parte terza)	ISEE > ad € 6.000,00 fatta eccezione per le ipotesi di destabilizzazione	ISEE familiare



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore IV

D.2 Contributo affido	Per Affido Intra familiare ISEE < € 7.500 Per Affido etero familiare non è richiesto ISEE (per la definizione degli importi si veda il disciplinare)	Per affido intra familiare ISEE > ad € 7.500,00	ISEE familiare
D.3 Contributi specifici per progetti di autonomia in favore di donne vittime di violenza promossi dal SSP	Non si applica ISEE		

E - TRASPORTO SOCIALE					
Tipologia	Requisiti e Soglie di accesso	Soglia ISEE per esenzione compartecipazione	Soglia ISEE per totale pagamento	ISEE Utilizzabile per il calcolo della compartecipazione	Pagamento quota fissa
E.1 Trasporto da e per centri di riabilitazione	ISEE ordinario < di € 40.000,00 ISEE socio-sanitario < di € 10.000,00 ISEE socio-sanitario < di € 20.000,00 se anziano o disabile solo	ISEE < ad € 2.000,00	Pagamento Intero retta: ISEE > di € 40.000,00.	o ISEE socio-sanitario su facoltà dell'utente	esente
		ISEE da € 2001 a € 5.000,00			10% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 5001 a € 10.000,00			20% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 10.001 a € 15.000,00			30% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 15.001 a € 20.000,00			40% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 20.001 a € 25.000,00			50% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 25.001 a € 30.000,00			60% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 30.001 a € 35.000,00			70% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 35.001 a € 40.000,00			80% della restante quota sociale della tariffa

Le soglie sopra determinate rappresentano di massima le soglie minime di accesso ai servizi e di compartecipazione al costo degli stessi. I disciplinari della parte III del presente regolamento possono prevedere per ogni specifica tipologia di intervento, ulteriori requisiti di accesso, cause o motivi di esclusione dall'intervento o deroghe alla fattispecie di accesso rispetto a quanto previsto nel presente articolo, nonché definire a carico di chi è posto il costo della prestazione.

I parametri di cui sopra e le conseguenti compartecipazioni, non si applicano per gli interventi socio assistenziali domiciliari attivati in favore di componenti di nuclei familiari ammessi a misure di contrasto alla povertà sempre che:

- La prestazione sia stata programmata nell'ambito del progetto/patto di inclusione



Settore IV

- *Il costo della prestazione sia interamente coperto a valere su risorse terze al bilancio comunale e finalizzate al finanziamento delle specifiche misure/interventi*

ART 18 – RISPETTO EQUILIBRI DI BILANCIO

I parametri esplicitati all'art 17 possono subire variazioni in relazione alla specifica tipologia di intervento e sulla base di particolari situazioni di destabilizzazione, meglio illustrate nei disciplinari attuativi.

I parametri e le soglie di accesso e compartecipazione esplicitati all'art 17 sono automaticamente aggiornati ove il medesimo servizio rivolto alla medesima categoria di utenza, venga supportato a livello regionale o nazionale con specifiche risorse all'uso stanziate. In tale fattispecie per tutti gli utenti ammessi ai servizi sia a valere su risorse di ambito che a valere su risorse nazionali o regionali i parametri di compartecipazione saranno gli stessi con applicazione di quanto statuito in specifici atti di normazione a livello regionale o nazionale. In tal caso il recepimento dei parametri regionali e le modalità di applicazione alla medesima platea di ambito sarà disposto con atto di Giunta Comunale. Alla scadenza degli avvisi regionali le soglie di compartecipazione e di accesso ai servizi torneranno quelle dell'art 17, fatte salve successive modifiche al presente regolamento.

Il parametro di accesso relativi alla categoria D dell'art 17 non si applicano per gli interventi di promozione o di supporto all'autonomia promossi dal SSP nell'ambito della presa in carico di utenti vittime di violenza.

Al fine di consentire il rispetto degli equilibri di bilancio, in caso di servizi residenziali e semi residenziali il parametro di accesso alla misura è determinato con riferimento al doppio requisito dell'ISEE ordinario e dell'ISEE socio sanitario dell'assistito, fermo restando il calcolo della compartecipazione per i soli servizi a ciclo diurno sulla base dell'ISEE più favorevole per l'assistito.

Al fine di non determinare drastici cambiamenti per l'utenza fruitrice dei servizi residenziali a ciclo continuativo, già ricoverata in struttura, il presente regolamento si applica per la revisione dei conteggi di integrazione retta ma non determina l'esclusione o uscita dal servizio per gli utenti già in carico.

Stante la vigenza e validità dell'attestazione ISEE variabile sulla base della normativa di riferimento e stante i tempi necessari per il rilascio della stessa, per i cittadini dotati di PAI per i quali l'intervento non si conclude al 31/12 dell'anno di riferimento ma prosegue nell'anno successivo, l'accesso al servizio e la compartecipazione allo stesso da parte dell'ente rimane congelato sino al 31/03 dell'anno successivo all'avvio del PAI, con decorrenza dal 1/04 l'ente provvederà all'aggiornamento conteggi e ove il cittadino non renda noto il nuovo numero di DSU dell'anno in corso entro il 31/03, il cittadino decade dal servizio e dovrà procedere a nuova presentazione di istanza.

ART 19 – LEGENDA

Per le finalità del presente regolamento si intende per

ISE: l'indicatore della situazione economica di cui al DPCM 159/2013

ISEE: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alle predette disposizioni legislative;

Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art 5, comma 4, del DPCM 159/2013

Nucleo Familiare: il nucleo definito all'art 3 del DPCM 159/2013

Dichiarazione Sostitutiva Unica: la dichiarazione di cui all'art 10 del DPCM 159/2013

Prestazioni Sociali: si intendono, ai sensi dell'art 128 del D.Lgs 31/03/1998 n. 112, nonché dell'art 1, comma 2 della Legge 328/2000. Tutte le attività regolative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

Prestazioni Sociali Agevolate: prestazioni sociali non destinate alla generalità di soggetti, ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali, non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura e nel costo a determinate situazioni economiche.

Prestazioni Sociali di natura socio-sanitaria: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolte a persone con disabilità o limitazioni dell'autonomia.

Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente regolamento si intende:

- ISEE utenza: l'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di riferimento;
- Quota minima: è il valore di una quota di compartecipazione da corrispondere comunque ed indipendentemente dal valore dell'ISEE del nucleo familiare di riferimento;
- Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o per il servizio richiesto.

ART 20 – DICHIARAZIONE IN CASO DI NUCLEO FAMILIARE RISTRETTO

In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, da parte di persone maggiorenni con disabilità o limitazione dell'autonomia, è data facoltà agli stessi di avvalersi dell'ISEE Socio Sanitario calcolato in conformità a quanto previsto dall'art 6 comma 2 del DPCM n. 159/2013

Per l'accesso a prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria erogate in ambiente residenziale, in favore di persone con disabilità o limitata autonomia è sempre necessario produrre l'ISEE socio sanitario residenziale, calcolato con riferimento ai parametri di cui all'art 6 comma 3 del DPCM 159/2013.

ART 21 – ASSENZA O INCOMPLETEZZA DELLA DSU

Nessuna prestazione sociale agevolata di cui al presente regolamento, che comporti un esborso economico da parte dell'ente, potrà essere erogata



Settore IV

in assenza ISEE relativa all'anno in corso.

Fa eccezione a quanto detto, l'erogazione di prestazioni sociali agevolate comunque erogate all'utente che versi in condizioni socio-culturali tali da rendere impossibile l'acquisizione dell'ISEE, la predetta condizione deve essere attestata dal servizio sociale professionale che propone l'intervento. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'ISEE ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica, ovvero ne presenti una incompleta o carente dei dati richiesti dal DPCM 159/2013, il comune non dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino.

ART 22 – ACCERTAMENTO ESTRANEITA' IN TERMINI AFFETTIVI ED ECONOMICI.

In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento della situazione di estraneità in termini affettivi ed economici, nelle fattispecie previste all'art 6 comma 3 lettera b) punto 2 (prestazioni sociali di natura socio sanitaria) e dall'art 7 comma 1 lettera e) (prestazioni agevolate a favore di minorenni), il Comune previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede a:

- Dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità;
- Dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità;
- Esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Nel caso di situazioni non in carico ai servizi sociali, il comune, previa istanza del cittadino interessato, avvalendosi della collaborazione di altri operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta degli elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità, della sussistenza o meno delle condizioni ovvero dell'impossibilità a dichiarare l'esistenza delle predette condizioni

L'accertamento da parte del Servizio Sociale, rappresenta presupposto e fondamento per l'adozione di formale provvedimento amministrativo da parte del Dirigente del Settore Socio Sanitario.

Per il rilascio della certificazione sono di norma previsti i seguenti termini:

- entro 30 giorni dalla richiesta, qualora il richiedente sia stato già in carico ai servizi sociali nell'annualità antecedente alla richiesta;
- entro 60 giorni in caso di nuclei familiari/ utenti non in carico ai servizi sociali nell'annualità precedente alla richiesta;

I termini predetti sono interrotti in caso di richiesta di integrazioni o convocazione nuclei formalizzata in forma scritta dal servizio sociale professionale;

La richiesta di valutazione dello stato di estraneità è rigettata d'ufficio, qualora l'istante non metta in condizione il servizio sociale di identificare il destinatario in termini anagrafici e di residenza, qualora lo stesso non risulti censito nell'anagrafe del Comune di Andria

La certificazione è rilasciata esclusivamente al richiedente.

Resta salva la possibilità da parte dei servizi sociali di inviare la relazione sullo stato di estraneità al Giudice Tutelare per l'attivazione di idonea procedura di nomina di Amministratore di Sostegno.

ART 23 – DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DEL CITTADINO

I disciplinari di cui alla parte terza del presente regolamento, dettagliano per ogni singolo intervento/servizio, le modalità di accesso allo stesso, i limiti ISEE oltre i quali non è garantito l'intervento, la presenza o meno di quote minime di contribuzione, l'esistenza di fattispecie in deroga rispetto ai criteri di accesso, le ulteriori cause di esclusione dall'intervento o servizio anche a fronte della presenza di attestazioni ISEE al di sotto della soglia di ammissione.

Nel caso si renda necessario provvedere con urgenza alla protezione di persone incapaci di provvedere da se alla propria tutela, specie ove trattasi di anziani, disabili e donne vittime di violenza, il Comune su proposta del servizio sociale professionale attua l'intervento di cui trattasi con immediatezza ed a proprio carico, nelle more di portare a termine tutti gli accertamenti relativi ad aspetti reddituali o patrimoniali.

ART 24 – LISTA DI ATTESA

Qualora il Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, per ogni singola tipologia di servizio/intervento i disciplinari di cui alla parte III del presente regolamento disciplinano la tenuta della lista di attesa e le modalità di scorrimento della stessa.

ART 25 – ISEE CORRENTE

E' data facoltà ai beneficiari, qualora ricorrano le condizioni previste nell'art. 9 del DPCM, di presentare un ISEE corrente. In tal caso l'ISEE corrente avendo validità di mesi n. 2 sarà utilizzato dall'ente concedente come segue:

- Per i servizi a ciclo diurno per la ride terminazione della quota di compartecipazione, alla scadenza del semestre del PAI in corso ed esclusivamente per il semestre successivo.
- Per i servizi domiciliari per la ride terminazione della quota di compartecipazione, alla scadenza del semestre del PAI in corso ed esclusivamente per il semestre successivo.
- Per i contributi socio assistenziali potrà essere utilizzato per avere accesso al contributo una sola volta, fatta salva la possibilità di presentare alla scadenza dei n. 2 mesi altro ISEE Corrente;

L'ISEE corrente non può essere utilizzato per rideterminare agevolazioni già fruite, ovvero per la ride terminazione della compartecipazione del PAI semestrale in corso e non scaduto.



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore IV

Art 26- DECADENZA

E' causa di decadenza da qualsivoglia procedimento di ambito a valenza sociale, l'interruzione per causa imputabile al destinatario del rapporto di fiducia e rispetto tra cittadino ed istituzione pubblica, sono automaticamente dichiarati decaduti dal diritto alla prestazione sociale anche di carattere economico i cittadini ed i loro nuclei familiari, che pongano in essere atti di minaccia, lesione o aggressione nei confronti del personale preposto ai servizi, ove tali episodi abbiano dato avvio a denunce all'autorità giudiziaria o alle forze dell'ordine.

ART 27 ABROGAZIONI

Il Regolamento ha vigenza sul territorio dell'ambito distrettuale dalla data di entrata in vigore

Tutte le precedenti norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel Regolamento sono abrogate.

Nello specifico è abrogato il Regolamento Unico di Accesso ai Servizi ed Interventi sociali approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del del 19/12/2007, modificato con DCC n. 54 del 11/10/2010.

Sono altresì abrogati tutti i disciplinari attuativi della predetta regolamentazione comunale ed approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 133 del 25/06/2008



Settore IV

PARTE III I DISCIPLINARI DI ACCESSO AI SERVIZI/INTERVENTI DI CUI ALL'ART 2

DISCIPLINARE N. 1 - SERVIZI E PRESTAZIONI RESIDENZIALI A CICLO CONTINUATIVO – SEZ A art 2

Paragrafo 1 OGGETTO

Il presente disciplinare è finalizzato a regolamentare le fattispecie di accesso, esclusione ed ammissione all'intervento denominato: " Servizi e prestazioni residenziali a ciclo continuativo", nonché a disciplinare le modalità di calcolo della compartecipazione economica dei cittadini ammessi all'intervento

Paragrafo 2 DEFINIZIONE

Per servizi e prestazioni residenziali a ciclo continuativo, si intendono i servizi e le prestazioni h 24 erogate in favore di anziani, di persone con limitata autonomia, persone in condizioni di povertà estrema, nonché in favore di minori o nuclei familiari necessitanti di protezione o accompagnamento da parte dell'ente pubblico. I predetti servizi rappresentano intervento residuale dell'ente pubblico da attuarsi ove risulti impossibile o inattuabile un percorso di tutela o accompagnamento semi residenziale o domiciliare per l'utente.

I servizi e le prestazioni di cui al presente disciplinare si distinguono in tre macro fattispecie:

- A.1: SERVIZI E PRESTAZIONI RESIDENZIALI A VALENZA SOLO SOCIALE
- A.2: SERVIZI E PRESTAZIONI RESIDENZIALI A VALENZA SOCIO SANITARIA
- A.3: SERVIZI E PRESTAZIONI RESIDENZIALI IN FAVORE DI MINORI E DONNE CON MINORI

Rientrano nella fattispecie n. 1, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'erogazione di contributi economici ad integrazione retta per i collocamenti in Case di Riposo, in Residenze Sociali Assistenziali, in Gruppi Appartamento in Alloggi Sociali, in Centri di Pronto Accoglienza, in Centri Notturni, o comunque in strutture per le quali non è prevista la compartecipazione alla retta da parte del SSN

Rientrano nella fattispecie n. 2, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'erogazione di contributi economici ad integrazione retta di ricovero per collocamenti in RSA, in RSSA, Comunità Socio Riabilitative "Dopo di Noi", Case per la Vita o comunque in strutture in cui è prevista la compartecipazione alla retta da parte del SSN.

Rientrano nella fattispecie n. 3, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'erogazione di contributi economici ad integrazione retta per i collocamenti in Comunità Educative per minori, per madri e minori, Case Rifugio etc.

Paragrafo 3 - PRINCIPI GENERALI

Il presente disciplinare definisce le regole specifiche e inderogabili per accedere ai servizi e agli interventi sociali e socio-sanitari a carattere residenziale.

Paragrafo 4 DESTINATARI

Sono destinatari dei servizi e degli interventi aventi carattere residenziale tutte le persone che alla data dell'insorgenza del bisogno socio assistenziale siano registrati nell'anagrafe dei residenti nel Comune di Andria.

Sono altresì destinatari dei servizi /interventi di cui al presente disciplinare le persone di cui alla lettera c) dell'art 6 del Regolamento, nei limiti della fattispecie di pronto intervento ivi ipotizzate.

Paragrafo 5 - MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

L'accesso ai servizi e prestazioni a ciclo continuativo residenziale di carattere solo sociale ovvero socio sanitario avviene come di seguito descritto:

Paragrafo 5.1 Accesso per persone disabili, pazienti psichiatrici e anziani:

L'accesso, avviene attraverso le procedure previste dalla Del. G.R. 691/2011 recante "Linee guida regionali per l'accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete integrata dei servizi socio-sanitari"

Paragrafo 5.2 Accesso per persone in condizioni di povertà estrema:

L'accesso agli interventi e prestazioni residenziali in favore di *cittadini in condizione di povertà estrema* ovvero di cittadini connotati da grave situazione di disagio socio – familiare – relazionale, avviene di norma attraverso l'attivazione di un percorso di accompagnamento del servizio sociale professionale che ha inizio con la presentazione da parte del cittadino di una domanda di accesso ai servizi socio assistenziali, ovvero mediante specifica segnalazione proveniente da altri servizi o dalle forze dell'ordine..

Il Servizio Sociale Professionale, dopo aver verificato e provato la compatibilità di risoluzione del bisogno del cittadino con le varie tipologie di aiuti economici in favore dello stesso, può promuovere d'ufficio un percorso /progetto di aiuto di carattere residenziale, avvalendosi di una delle tipologie di strutture previste dall'attuale RR n. 4/2007.

Di norma il progetto di aiuto ha durata semestrale rinnovabile di altri mesi 6, allo scadere dei quali è necessario programmare di concerto con la struttura ospitante e con la rete familiare altri interventi di aiuto ed accompagnamento diversi da quelli residenziali.

E' fatta salva la permanenza in struttura del cittadino, ove il Servizio Sociale Professionale motivi adeguatamente, l'impossibilità nell'immediato di



Settore IV

reperire altre situazioni di assistenza in favore del cittadino in carico ovvero dell'impossibilità di promuovere progetti di autonomia in favore dello stesso.

Nel caso in cui il Servizio Sociale Professionale, preveda l'inserimento in struttura residenziale, l'intervento del Comune in regime di integrazione retta è subordinato al possesso da parte del cittadino dei requisiti di accesso alla prestazione ed è regolamento ai sensi del successivo articolo 8. Per i collocamenti di somma urgenza di persone adulte in condizione di povertà estrema o per le quali risulta difficoltosa la ricostruzione del vissuto familiare, si prescinde dall'ISEE in termini di accesso all'intervento, per i primi 6 mesi di attuazione dello stesso, in quanto in molti casi lo stesso ISEE non è immediatamente reperibile. Dopo i primi 6 mesi ove il programma non è concluso si provvede all'acquisizione dell'ISEE. Resta fermo il calcolo della compartecipazione così come previsto all'art 8 del presente disciplinare ove le entrate dell'utente siano immediatamente reperibili.

Paragrafo 5.3 Accesso per minori e nuclei familiari soggetti a percorsi di tutela:

L'accesso agli interventi e prestazioni residenziali in favore di minori è di norma disposto:

- Dal Servizio Sociale Professionale in esecuzione di provvedimenti/decreti dell'autorità Giudiziaria.
- Dal Servizio Sociale Professionale per esigenze immediate di tutela del minore e nelle more dell'intervento dell'autorità giudiziaria.

L'accesso agli interventi e prestazioni residenziali in favore di donne sole o con minori è di norma disposto:

- Dal Servizio Sociale Professionale in esecuzione di provvedimenti/decreti dell'autorità Giudiziaria.
- Dal servizio Sociale Professionale in sinergia con le forze dell'ordine per situazioni conclamate di maltrattamenti
- Dal Servizio Sociale Professionale per esigenze immediate di tutela e nelle more dell'intervento dell'autorità giudiziaria.

Il Servizio Sociale Professionale, promuove d'ufficio un percorso /progetto di aiuto di carattere residenziale, avvalendosi di una delle tipologie di strutture previste ed autorizzate ai sensi del RR n. 4/2007.

Di norma, il progetto di aiuto, è dimensionato in termini di durata sulla specifica situazione afferente al caso di cui trattasi.

Per i collocamenti comunitari di minori in strutture educative a seguito di procedimento di tutela disposto dal Tribunale per i Minorenni/Autorità Giudiziaria ovvero disposto dal Servizio Sociale Professionale, trova applicazione la norma di cui all'art 3 comma 4 del DPR 159/2013

Tale norma resta inalterata in caso di estensione della tutela da parte del Tribunale per i Minorenni.

In ogni caso l'ente provvede allo scomputo dalla retta di eventuali prestazioni indennitarie di cui risulta essere beneficiario il minore, tali prestazioni concorrono in primis al pagamento della retta.

Per i collocamenti comunitari di madri con figli in attuazione di progetti di tutela per situazioni di abuso e maltrattamento, si prescinde dall'ISEE, per il primo anno di inserimento tutte le risorse afferenti al nucleo vengono congelate a deposito per la promozione di progetti di autonomia.

Paragrafo 6 – PARAMETRI DI ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI RESIDENZIALI A VALENZA SOCIALE

Possono accedere alle prestazioni residenziali a valenza sociale, i cittadini/nuclei familiari residenti nel Comune di Andria ed in possesso dei requisiti di accesso così come definiti nella tabella Sez A - Servizi e prestazioni residenziali a ciclo continuativo dell'art 17 parte generale del presente regolamento:

Ferma restando la soglia di ISEE al di sopra della quale non è possibile l'intervento, sono esclusi dalla compartecipazione economica da parte dell'ente, i cittadini che pur in possesso dei requisiti di accesso di cui alla tabella Sezione A dell'art 17 si trovino nelle seguenti condizioni:

- Siano titolari di redditi (compresi quelli non imponibili ai fini IRPEF) a qualsiasi titolo percepiti, di importo uguale o superiore alla retta di ricovero della struttura individuata.
- Divengano titolari in pendenza di inserimento di redditi (compresi quelli non imponibili ai fini IRPEF) a qualsiasi titolo percepiti, di importo uguale o superiore alla retta di ricovero della struttura individuata.
- Rifiutino immotivatamente servizi e interventi sociali alternativi e/o sostitutivi al ricovero proposti dal Servizio Sociale Professionale.
- Ove in corso di inserimento in struttura l'utente divenga percettore di indennità di accompagnamento ovvero di altro reddito, l'ufficio provvede in automatico al ricalcolo della compartecipazione ovvero a determinare l'esclusione del cittadino dal procedimento di integrazione retta di ricovero.

Paragrafo 7 – Parametri di accesso ai servizi e alle prestazioni residenziali a valenza socio sanitaria

Possono accedere alle prestazioni residenziali a valenza socio sanitaria, i cittadini registrati nell'anagrafe del Comune di Andria, per i quali l'appropriatezza del bisogno assistenziale sia stata valutata dall'UVM ed in possesso dei requisiti di cui alla A.2 Servizi e Prestazioni residenziali a valenza socio sanitaria dell'art 17 del presente regolamento parte generale

Ferma restando la soglia di ISEE al di sopra della quale non è possibile l'intervento, sono esclusi dalla compartecipazione economica da parte dell'ente, i cittadini che pur in possesso dei requisiti di accesso di cui alla tabella Sezione A2 dell'art 17 che si trovino nelle seguenti condizioni:

- Siano titolari di redditi (compresi quelli non imponibili ai fini IRPEF) a qualsiasi titolo percepiti, di importo uguale o superiore alla retta di ricovero della struttura individuata.
- Divengano titolari in pendenza di inserimento di redditi (compresi quelli non imponibili ai fini IRPEF) a qualsiasi titolo percepiti, di importo uguale o superiore alla retta di ricovero della struttura individuata.
- Rifiutino immotivatamente servizi e interventi sociali alternativi e/o sostitutivi al ricovero proposti dal Servizio Sociale Professionale.
- Ove in corso di inserimento in struttura l'utente divenga percettore di indennità di accompagnamento ovvero di altro reddito, l'ufficio provvede in automatico al ricalcolo della compartecipazione ovvero a determinare l'esclusione del cittadino dal procedimento di integrazione retta di ricovero



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore IV

Paragrafo 8 – DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DI INTEGRAZIONE RETTA A CARICO DELL'ENTE LOCALE

Fermo restando quanto previsto agli artt 5 e 6 del presente disciplinare, l'ISEE come sopra determinato rappresenta solo il parametro di accesso alle prestazioni e servizi a carattere residenziale continuativo. Infatti ai sensi dell'art 6 comma 4 del RR 4/2007, l'ente locale provvede ad integrare la retta di ricovero nei casi in cui il beneficiario non riesca a far fronte al pagamento e comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio. Inoltre il comma 5 dell'art 6 specifica altresì, che la compartecipazione dell'ente al costo dei servizi residenziali per utenti non autosufficienti è calcolata al netto delle indennità percepite dal richiedente che concorrono in via prioritaria al pagamento della retta.

Pertanto, per l'esatto calcolo della compartecipazione della retta di ricovero in servizi /strutture a carattere residenziale l'ente locale procede come segue:

Il beneficiario diretto dell'intervento paga la retta di ricovero con l'80% dei propri redditi compresi quelli non imponibili ai fini IRPEF (fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento) ovvero al netto del 20% degli stessi quale quota a disposizione che l'ente locale considera vitale per il soddisfacimento dei bisogni personali.

L'indennità di accompagnamento ove percepita concorre per intero al pagamento della retta.

Il beneficiario paga la retta con il proprio patrimonio mobiliare disponibile alla data del ricovero e fatta salva la franchigia di € 6000,00 da destinarsi all'eventuale copertura di spese funerarie.

L'ente locale integra, con il proprio contributo, la quota parte della retta di ricovero non coperta da: indennità di accompagnamento del beneficiario, il patrimonio mobiliare dello stesso disponibile alla data di domanda integrazione retta e dai redditi compresi quelli non imponibili ai fini IRPEF del beneficiario diretto dell'intervento abbattuti del 20%.

Si applica la seguente formula:

$$\begin{aligned} & \text{retta di ricovero per la sola componente di parte sociale} \\ & \quad - \text{(meno)eventuale indennità di accompagnamento} \\ & \quad - \text{(meno) patrimonio mobiliare dell'utente fatta salva la franchigia di € 6.000,00 disponibile alla data di domanda integrazione retta} \\ & \quad - \text{(meno) reddito netto del beneficiario (reddito complessivo del beneficiario includente il calcolo di eventuali tredicesime - 20\% della quota a} \\ & \quad \quad \quad \text{disposizione)} \\ & \quad \quad \quad = \text{(uguale)} \\ & \quad \quad \quad \text{quota retta a carico dell'ente locale} \end{aligned}$$

La quota dovuta dall'assistito è dallo stesso versata direttamente in favore della struttura ospitante

Tutte le strutture ospitanti devono essere in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune competente ai sensi del vigente RR n. 4 /2007 , per quelle insistenti sul territorio regionale.

L'integrazione retta è calcolata sulla sola quota sociale a carico dell'assistito.

Per le strutture tariffate la retta dovrà essere quella prevista dalla normativa regionale di riferimento, è esclusa qualsiasi compartecipazione da parte dell'ente sulla quota alberghiera eccedente la tariffa eventualmente fissata dalla Regione Puglia

La quota a carico dell'ente deve essere aggiornata annualmente sulla base della ricognizione delle entrate pensionistiche/indennitarie del beneficiario.

L'intervento economico dell'ente non potrà mai essere retroattivo rispetto alla data di domanda dell'intervento da parte del cittadino/servizio sociale professionale.

In caso di cittadini anziani o disabili la richiesta di intervento: deve essere di norma formalizzata prima del ricovero in struttura fatti salvi i ricoveri di urgenza , necessitati da dimissione protetta dagli ospedali di comunità.

In caso di richiesta formalizzata per utente già ricoverato, l'eventuale integrazione retta da parte dell'ente decorre dalla data di chiusura del procedimento di verifica dei requisiti, procedimento che di norma dura 60 giorni

In caso di ricovero utente in struttura socio- sanitaria l'eventuale compartecipazione dell'ente è da intendersi esclusivamente a valere sulla quota sociale a carico dell'assistito. Quanto detto vale anche se il ricovero avviene presso struttura temporaneamente non convenzionata con la ASL , ovvero in caso di occupazione di posto in regime privato e nelle more dello scorrimento della lista di attesa per l'accesso al posto in convenzione.

Paragrafo 9 - VERIFICHE E CONTROLLI

Ogni richiesta di accesso a questo intervento è soggetta ad attività di verifica e controllo delle informazioni date rispetto ai parametri di accesso. I richiedenti che dichiarano il falso sono perseguiti secondo le disposizioni di legge in vigore.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi qualora si rilevino cambiamenti/miglioramenti di tipo fisico e sociale e di carattere socio - economico del nucleo familiare tali da incidere positivamente sul rientro in famiglia o sulla piena autonomia finanziaria rispetto al pagamento della retta di ricovero. A tal fine si predispongono nel piano/progetto personalizzato e d'intesa con il beneficiario verifiche annuali della situazione complessiva dello stesso.

L'ente locale si riserva la facoltà di effettuare controlli inerenti la rispondenza della struttura ospitante ai bisogni del beneficiario e a quanto dichiarato dalla stessa nella propria carta dei servizi.



Settore IV

DISCIPLINARE N. 2 SERVIZI E PRESTAZIONI A CICLO DIURNO - SEZ B art 2

Paragrafo 1 OGGETTO

Il presente disciplinare in attuazione di quanto previsto agli artt 17 e 18 del Regolamento, è finalizzato a disciplinare le fattispecie di accesso, esclusione ed ammissione all'intervento, nonché a specificare le modalità di calcolo della compartecipazione economica del cittadini ammessi all'intervento relativamente a: Servizi e Prestazioni a ciclo diurno.

Paragrafo 2 DEFINIZIONE

Per servizi e prestazioni a ciclo diurno, si intendono i servizi a carattere continuativo rivolti a minori, disabili, anziani e finalizzati alla realizzazione di progetti/programmi di socializzazione, educativi e di riabilitazione.

I predetti servizi rappresentano interventi di prevenzione secondaria finalizzati all'accompagnamento dell'utente nel percorso di crescita ed al mantenimento ed al recupero dei livelli di autonomia per le persone anziane e per i disabili.

I servizi e le prestazioni di cui al presente disciplinare si distinguono in tre macro fattispecie:

- B. 1 : SERVIZI E PRESTAZIONI A CICLO DIURNO A VALENZA SOLO SOCIALE
- B.2 : SERVIZI E PRESTAZIONI A CICLO DIURNO A VALENZA SOCIO SANITARIA
- B. 1 : SERVIZI E PRESTAZIONI A CICLO DIURNO RIVOLTI A MINORI

Rientrano nella fattispecie n. 1, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'erogazione di servizi e prestazioni volte a favorire la frequenza da parte di anziani e disabili di servizi/strutture a ciclo diurno a valenza sociale : (Centri Polivalenti per Disabili, Centri Polivalenti per Anziani etc) .

Rientrano nella fattispecie n. 2, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'erogazione di servizi e prestazioni volte a favorire la frequenza da parte di disabili e anziani di servizi/strutture a ciclo diurno a valenza socio sanitaria : (Centri Alzheimer, Centri Diurni socio riabilitativi ex art 60 , Centri Diurni ex art 60 ter) .

Rientrano nella fattispecie n. 3, a titolo esemplificativo ma non esaustivo , l'erogazione di servizi e prestazioni volte a favorire la frequenza da parte di minori di servizi/strutture a ciclo diurno a valenza sociale : (Centri Polivalenti per Minori, Centri Diurni per minori etc) .

Paragrafo 3 - PRINCIPI GENERALI

Il presente disciplinare definisce le regole specifiche e inderogabili per accedere ai servizi e agli interventi sociali e socio-sanitari a ciclo diurno.

Paragrafo 4 DESTINATARI

Sono destinatari dei servizi e degli interventi a ciclo diurno tutte le persone residenti nel Comune di Andria.

Sono altresì destinatari dei servizi /interventi di cui al presente disciplinare le persone di cui alla lettera c) dell'art 6 del Regolamento, nei limiti della fattispecie di pronto intervento ivi ipotizzate.

Paragrafo 5 - MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

L'accesso ai servizi e prestazioni a ciclo diurno di carattere solo sociale ovvero socio sanitario avviene come di seguito descritto:

Paragrafo 5.1 Accesso per persone disabili, pazienti psichiatrici e anziani:

L'accesso, avviene attraverso le procedure previste dalla Del. G.R. 691/2011 recante "Linee guida regionali per l'accesso ai servizi sanitari territoriali ed alla rete integrata dei servizi socio-sanitari".

Paragrafo 5.2 Accesso per minori e nuclei familiari soggetti a percorsi di tutela:

L'accesso agli interventi e prestazioni a ciclo diurno in favore di minori non disabili è di norma disposto:

Dal Servizio Sociale Professionale in esecuzione di provvedimenti/decreti dell'autorità Giudiziaria.

Dal Servizio Sociale professionale per esigenze di tutela del minore e nelle more dell'eventuale segnalazione del caso all'autorità giudiziaria.

Il Servizio Sociale Professionale, promuove d'ufficio un percorso /progetto di aiuto di carattere semi residenziale, avvalendosi di una delle tipologie di strutture/servizi previste ed autorizzate ai sensi del vigente RR n. 4/2007.

Di norma il progetto di aiuto è dimensionato in termini di durata sulla specifica situazione afferente al caso di cui trattasi.

L'intervento di cui trattasi è subordinato in termini di accesso e compartecipazione al possesso dei requisiti di cui al successivo art 6

Paragrafo 6 – PARAMETRI DI ACCESSO AI SERVIZI E ALLE PRESTAZIONI A CICLO DIURNO A VALENZA SOCIALE

Possono accedere alle prestazioni a ciclo diurno a valenza sociale, i cittadini iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Andria ed in possesso dei requisiti espressamente previsti all'art 17 – Tabella Servizi B.1 Servizi e prestazioni a ciclo diurno a valenza solo sociale:

Paragrafo 7 – Parametri di accesso ai servizi e alle prestazioni a ciclo diurno a valenza socio sanitaria



Settore IV

Possono accedere alle prestazioni a ciclo diurno a valenza socio sanitaria i cittadini iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Andria ed in possesso dei requisiti espressamente previsti all'art 17 – Tabella Servizi B.2: Servizi e prestazioni a ciclo diurno a valenza socio sanitaria

Paragrafo 9 – Parametri di accesso ai servizi e alle prestazioni a ciclo diurno in favore di minori. Possono accedere alle prestazioni a ciclo diurno i minori iscritti nell'anagrafe dei residenti del Comune di Andria ed in possesso dei requisiti espressamente previsti all'art 17 – Tabella Servizi B.3: Servizi e prestazioni a ciclo diurno per minori

Paragrafo 8 – DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO.

Per i servizi a ciclo diurno l'ISEE è presupposto di accesso al servizio e parametro di calcolo della compartecipazione della spesa ex art 6 del vigente RR n. 4/2007-

Nei servizi a ciclo diurno a valenza solo sociale l'utente compartecipa sull'intero costo della prestazione.

Nei servizi a ciclo diurno a valenza socio sanitaria il cittadino compartecipa sulla sola quota sociale rimanendo la quota sanitaria di esclusiva competenza ASL

Per l'accesso al servizio l'utente deve essere in possesso di valori di ISEE ordinario /Socio Sanitario /ISEE minorenni ove ne ricorrano i presupposti, conformi a quanto previsto nella tabella di cui al presente regolamento parte II art 17 – tabella – Sez B

Per la compartecipazione al costo dei servizi integrati a ciclo diurno la compartecipazione al costo del servizio è calcolata in base al valore dell'ISEE Socio Sanitario, se più favorevole per il beneficiario.

Per i servizi a ciclo diurno rivolti a minori non è prevista alcuna compartecipazione al costo del servizio, solo nell'ipotesi di minori avviati a Centri Diurni o a Centri Polivalenti su disposizione del Tribunale per i Minorenni o dell'Autorità Giudiziaria e solo ove l'ISEE familiare di riferimento sia inferiore ad € 20.000,00

La quota comunque dovuta dall'assistito o dal nucleo familiare di riferimento è dallo stesso versata direttamente in favore della struttura/servizio ospitante

Tutte le strutture/servizi ospitanti devono essere in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune competente ai sensi del vigente RR n. 4 /2007.

Le strutture socio sanitarie devono essere in possesso di provvedimento di accreditamento istituzionale rilasciato dalla Regione.

La compartecipazione del comune e dell'utente è calcolata solo sulla quota sociale a carico dell'assistito ed al netto di eventuali compartecipazioni da parte della Asl.

Per le strutture/servizi tariffati la retta dovrà essere quella prevista dalla normativa regionale di riferimento

La compartecipazione dell'utente rimane fissa per tutta la durata del PAI.

Stante la vigenza e validità dell'attestazione ISEE sino al 31/12 dell'anno successivo al rilascio e stante i tempi necessari per il rilascio della stessa, per i cittadini dotati di PAI per i quali l'intervento non si conclude al 31/12 dell'anno di riferimento ma prosegue nell'anno successivo, l'accesso al servizio e la compartecipazione allo stesso da parte dell'ente rimane congelato sino al 31/03 dell'anno successivo all'avvio del PAI, con decorrenza dal 1/04 l'ente provvederà all'aggiornamento conteggi e ove il cittadino non renda noto il nuovo numero di DSU dell'anno in corso entro il 31/03, il cittadino decade dal servizio e dovrà procedere a nuova presentazione di istanza.

Paragrafo 9 - VERIFICHE E CONTROLLI

Ogni richiesta di accesso a questo intervento è soggetta ad attività di verifica e controllo delle informazioni date rispetto ai parametri di accesso. I richiedenti che dichiarano il falso sono perseguiti secondo le disposizioni di legge in vigore.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi qualora si rilevino cambiamenti/miglioramenti di tipo fisico e sociale e di carattere socio – economico del nucleo familiare tali da incidere positivamente sulla interruzione del servizio o sul trasferimento dell'utente ad altro intervento.

Il servizio è revocato su istanza dell'Ambito in caso di mancata frequenza protratta per oltre 15 giorni e non giustificata da problematiche di tipo sanitario.

L'ente locale si riserva la facoltà di effettuare controlli inerenti la rispondenza della struttura/servizio ospitante ai bisogni del beneficiario e a quanto dichiarato dalla stessa nella propria carta dei servizi.

Paragrafo 10 – PRIORITA' DI INTERVENTO

Ove le risorse di bilancio non fossero sufficienti alla copertura di tutte le richieste di accesso ai servizi formulate dai cittadini, il Comune provvederà a stilare graduatoria di priorità di accesso al servizio

formulata per gli adulti sulla base dei seguenti parametri:

1. Condizione economica del nucleo familiare (solo ISEE ORDINARIO) max 70 punti	
Il punteggio massimo di punti 70 si attribuisce all'ISEE ordinario "0". Per gli altri valori di ISEE ordinario fino a € 40.000,00 si applica la seguente formula di attribuzione del punteggio: 70- (valore ISEE ORDINARIO/571,428= punteggio (da arrotondarsi alla 3ª cifra decimale)	
2 – Carichi familiari (come da nucleo familiare dichiarato in DSU max punti 30	
Nucleo familiare composto da una sola persona (nucleo mono personale)	p. 30
Nucleo familiare composto da 2 componenti (incluso il beneficiario dell'intervento)	p. 10




CITTÀ
DI ANDRIA

Settore IV

Nucleo familiare composto da 3 componenti (incluso il beneficiario dell'intervento)	p. 20
Nucleo familiare composto da 4 componenti (incluso il beneficiario dell'intervento)	p. 25
Nucleo familiare composto da 5 o più componenti (incluso il beneficiario dell'intervento)	p. 30

formulata per i **minori** sulla base dei seguenti parametri:

1. Condizione economica del nucleo familiare (solo ISEE ORDINARIO) max 60 punti	
Il punteggio massimo di punti 60 si attribuisce all'ISEE ordinario "0". Per gli altri valori di ISEE ordinario fino a € 20.000,00 si applica la seguente formula di attribuzione del punteggio: $60 - (\text{valore ISEE ORDINARIO} / 800) = \text{punteggio}$ (da arrotondarsi alla 3 ^a cifra decimale)	
2 -- Carichi familiari (come da nucleo familiare dichiarato in DSU max punti 15)	
Presenza nel nucleo di uno o più componenti disabili	p. 15
Nucleo familiare composto da 2 componenti minori	p. 5
Nucleo familiare composto da 3 componenti minori	p. 10
Nucleo familiare composto da 4 o più componenti minori	p. 15
3 . Situazioni di Disagio max 20 punti	
Minore sottoposto a provvedimento del tribunale	p. 10
Minore in carico al SSP	p. 10
4) presenza di una figura genitoriale lavoratrice	p. 5



Settore IV

DISCIPLINARE N. 3 SERVIZI DOMICILIARI - SEZ C art 2

Paragrafo 1 - PREMESSA

Il presente disciplinare in attuazione di quanto previsto agli artt 17 e 18 del Regolamento, è finalizzato a disciplinare le fattispecie di accesso, esclusione ed ammissione all'intervento, nonché a definire le modalità di calcolo della compartecipazione economica dei cittadini ammessi all'intervento relativamente a: Servizi Domiciliari in favore di anziani disabili e minori (Art 87 – 87 bis e 88 del Regolamento Regionale n. 4/2007).

Il servizio di Assistenza Domiciliare può essere:

- *integrato*, con prestazioni di tipo sociale e sanitario (Cure Domiciliari di I e II livello)
- *sociale*, con prestazioni di tipo esclusivamente sociale (ADA)
- *educativo* con prestazioni sociali rese in favore di minori/nuclei familiari mediante la figura professionale dell'educatore

Le attività previste in questa sede sono costituite dal complesso di prestazioni di natura socio -assistenziale e sanitaria rese presso il domicilio dell'utente, e sono tra loro integrate e si inseriscono nella più ampia rete dei servizi presenti sul territorio.

Il Comune attua gli interventi previsti dal presente Disciplinare nei limiti delle proprie risorse di bilancio.

Paragrafo 2 – DESTINATARI

Destinatari del servizio sono:

- cittadini anziani, ultra 65enni, residenti nella città di Andria, in situazione di disagio fisico, motorio, sensoriale, psichico e sociale tale da rendere gli stessi non autosufficienti e da necessitare di interventi mirati di tipo socio - sanitario.
- Cittadini in situazione di handicap psichico, fisico, motorio e sensoriale di età compresa tra 16 e 65 anni.
- I minori / nuclei familiari in condizione di fragilità socio economica o educativa

Paragrafo 3 - FINALITÀ

Il Servizio è predisposto e organizzato in vista del perseguimento delle seguenti finalità:

Limitare l'inserimento in strutture residenziali ed i ricoveri ospedalieri impropri di persone che presentano bisogni di tipo sanitario o sociale, suscettibili di trattamento domiciliare;

Favorire la permanenza nel suo ambiente familiare e sociale delle persone non autosufficienti, perseguendo il recupero o la conservazione delle capacità residue di autonomia e di relazione;

Assicurare la continuità assistenziale dopo la dimissione ospedaliera

Supportare i caregiver e trasmettere loro competenze da tradurre in autonomia di intervento

Potenziare le capacità educative genitoriali per i nuclei a rischio.

Prevenire forme di istituzionalizzazione di minori appartenenti a contesti socio economici a rischio

Paragrafo 4 – ATTIVITÀ

Tutte le attività realizzate in favore dell'utente sono programmate nel PAI relativo allo stesso predisposto dal Servizio Sociale Professionale per i servizi a valenza solo sociale, predisposto dall'UVM per gli utenti ammessi alle cure domiciliari integrate.

Le attività comprendono interventi di tipo:

socio-assistenziali (cura della persona, preparazione pasti, cure domestiche)

sanitarie (mediche, infermieristiche, riabilitative)

relazionali (interventi di Aiuto alla Persona per tutte le prestazioni finalizzate al sostegno alla vita sociale e di relazione. A supporto delle prestazioni di Aiuto alla Persona si sperimentano interventi per la mobilità assistita -trasporto urbano ed extraurbano- stabiliti dal Progetto socio – sanitario personalizzato)

educative (sostegno alla famiglia nell'acquisizione di modelli pedagogici ed educativi adeguati al corretto sviluppo sociale, intellettuale e psico-emotivo del minore; supporto alle carenze di autonomia del minore nelle sue funzioni personali, relazionali, scolastiche)

Paragrafo 5 – MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'accesso ai servizi socio-sanitari integrati domiciliari, rivolti a minori, anziani, disabili e portatori di patologia psichiatrica, avviene attraverso la procedura prevista dalla Del. G.R. n. 630/2015 "Linee guida regionali per le cure domiciliari".

Paragrafo 6 – Parametri di accesso ai servizi domiciliari

Possono accedere alle prestazioni domiciliari in favore di minori anziani disabili e cittadini affetti da patologia psichiatrica, i cittadini residenti nel Comune di Andria, per i quali l'appropriatezza del bisogno assistenziale sia stata valutata dall'UVM ed in possesso dei requisiti di accesso previsti nel presente regolamento parte II art 17 – tabella s- Sez C

Paragrafo 7 – DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO.

Fermo restando quanto previsto agli artt 5 e 6 del presente disciplinare, l'ISEE come definito nel presente regolamento – parte II – art 17 – Sez C rappresenta parametro di accesso ai servizi e criterio di calcolo della compartecipazione al costo del servizio (Art 6 RR 4/2007)

La compartecipazione è dovuta dal cittadino relativamente alla costo sociale del servizio, non è dovuta per la componente sanitaria dello stesso.

Il cittadino non compartecipa al costo dell'OSS previsto in PAI di Cure Domiciliari di I e II livello limitatamente alla quota OSS compartecipata da



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore IV

Comune e ASL.

Per tutte le prestazioni di OSS (non garantite dalla ASL nei PAI di cure domiciliari di I e II livello) il cittadino è tenuto alla compartecipazione al costo del servizio in base al vigente regolamento.

Nel caso di accesso al servizio ADI (art. 88), la quota di compartecipazione è calcolata in base al valore dell'ISEE Socio Sanitario, se più favorevole per il beneficiario.

La quota comunque dovuta dall'assistito o dal nucleo familiare di riferimento è dallo stesso versata direttamente in favore della struttura/servizio ospitante.

Tutte le strutture/servizi ospitanti devono essere in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune competente ai sensi del vigente RR n. 4/2007.

La compartecipazione del comune e dell'utente è calcolata solo sulla quota sociale a carico dell'assistito ed al netto di eventuali compartecipazioni da parte della Asl.

Per i servizi tariffati la retta dovrà essere quella prevista dalla normativa regionale di riferimento.

La compartecipazione dell'utente rimane fissa per tutta la durata del PAI.

I Servizi SAD e ADE rivolti a minori sono esenti da compartecipazione e non necessitano di attestazione ISEE nelle seguenti fattispecie:

1. Ove siano imposti e prescritti dal Tribunale per i Minorenni o dall'Autorità Giudiziarla nell'ambito di percorsi di tutela di situazioni a rischio.
2. Ove siano riferibili a minori inseriti in contesti familiari presi in carico dal SSP nell'ambito di situazioni di abuso e maltrattamento/violenza di genere.
3. Ove siano programmati dal SSP anche contro la volontà della famiglia di riferimento del minore per contenere o monitorare situazioni di rischio per il minore.

Per tutte le fattispecie sopra descritte ai n. 1), 2) e 3) a corredo dell'avvio del servizio dovrà essere prodotta relazione del SSP attestante la presenza di una o più delle fattispecie sopra descritte.

Stante la vigenza e validità dell'attestazione ISEE variabile sulla base della normativa di riferimento e stante i tempi necessari per il rilascio della stessa, per i cittadini dotati di PAI per i quali l'intervento non si conclude al 31/12 dell'anno di riferimento ma prosegue nell'anno successivo, l'accesso al servizio e la compartecipazione allo stesso da parte dell'ente rimane congelato sino al 31/03 dell'anno successivo all'avvio del PAI, con decorrenza dal 1/04 l'ente provvederà all'aggiornamento conteggi e ove il cittadino non renda noto il nuovo numero di DSU dell'anno in corso entro il 31/03, il cittadino decade dal servizio e dovrà procedere a nuova presentazione di istanza.

Paragrafo 8 - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO E DIMISSIONI

Le dimissioni dal servizio avvengono di norma per la conclusione del progetto, per la risoluzione del problema o per recesso dalla graduatoria.

Il servizio di Assistenza Domiciliare può essere interrotto su richiesta dell'assistito o dei suoi familiari, su proposta della Unità di Valutazione Multidimensionale come previsto nel P.S.S.P., per il venir meno delle condizioni di necessità che hanno determinato l'ammissione al servizio, per trasferimento di residenza dell'assistito, per mancata fruizione del servizio da parte dell'assistito per 15 giorni consecutivi. In caso di rinuncia al servizio è data all'utente possibilità di ripresentare richiesta di accesso al servizio.

L'Ambito per il tramite del proprio SSP può revocare il servizio ovvero ridurre il monte ore programmato in caso di ammissione del cittadino a misure nazionali o regionali di sostegno continuativo, anche economico, per la non autosufficienza (ad es Assegno di Cura Provi etc...)

Paragrafo 9 - DURATA DELLE PRESTAZIONI

La durata delle prestazioni è definita nel PAI redatto in rapporto ai bisogni specifici della persona e del nucleo familiare, tenuto conto del numero dei richiedenti il servizio e delle risorse economiche disponibili.

Il PAI ha di norma durata semestrale rinnovabile.

Le prestazioni si intendono limitate ai periodi stabiliti dal PAI e in ogni caso sono prorogabili per i servizi integrati solo su valutazione della Unità di Valutazione Multidimensionale.

Paragrafo 10 - PRIORITA' DI INTERVENTO

Ove le risorse di bilancio non fossero sufficienti alla copertura di tutte le richieste di accesso ai servizi formulate dai cittadini, il Comune provvederà a stilare graduatoria di priorità di accesso al servizio formulata

per gli adulti sulla base dei seguenti parametri:

1. Condizione economica del nucleo familiare (solo ISEE ORDINARIO) max 70 punti	
Il punteggio massimo di punti 70 si attribuisce all'ISEE ordinario "0". Per gli altri valori di ISEE ordinario fino a € 40.000,00 si applica la seguente formula di attribuzione del punteggio: 70- (valore ISEE ORDINARIO/571,428= punteggio (da arrotondarsi alla 3^a cifra decimale)	
2 - Carichi familiari (come da nucleo familiare dichiarato in DSU max punti 30)	
Nucleo familiare composto da una sola persona (nucleo mono personale)	p. 30
Nucleo familiare composto da 2 componenti (incluso il beneficiario dell'intervento)	p. 10
Nucleo familiare composto da 3 componenti (incluso il beneficiario dell'intervento)	p. 20



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore IV

Nucleo familiare composto da 4 componenti (incluso il beneficiario dell'intervento)	p. 25
Nucleo familiare composto da 5 o più componenti (incluso il beneficiario dell'intervento)	p. 30

per i minori sulla base dei seguenti parametri:

1. Condizione economica del nucleo familiare (solo ISEE ORDINARIO) max 70 punti	
Il punteggio massimo di punti 70 si attribuisce all'ISEE ordinario "0". Per gli altri valori di ISEE ordinario fino a € 20.000,00 si applica la seguente formula di attribuzione del punteggio: $70 - (\text{valore ISEE ORDINARIO} / 571,428 = \text{punteggio (da arrotondarsi alla 3^{\text{a}} \text{ cifra decimale)})$	
2 - Carichi familiari (come da nucleo familiare dichiarato in DSU max punti 30)	
Nucleo familiare composto da un solo adulto di riferimento (nucleo mono genitoriale)	p. 20
Nucleo familiare composto da 3 componenti (incluso il beneficiario dell'intervento)	p. 10
Nucleo familiare composto da 4 componenti (incluso il beneficiario dell'intervento)	p. 15
Nucleo familiare composto da 5 o più componenti (incluso il beneficiario dell'intervento)	p. 25
Minore destinatario dell'intervento destinatario di procedura di tutela dell'Autorità Giudiziaria	p. 30



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore IV

Paragrafo 1 – PREMESSA

Il presente Disciplinare regola le modalità e i parametri d'accesso agli interventi socio-assistenziali di contrasto alla povertà rivolti ad utenti in situazione di debolezza e fragilità sociale.

Paragrafo 2 – MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI

L'accesso agli interventi socio-assistenziali di contrasto alle povertà avviene, su valutazione del Servizio Sociale Professionale, previa richiesta dell'interessato o di un parente/curatore al Settore Socio-Sanitario.

Paragrafo 3 – PARAMETRI DI ACCESSO

I parametri generali per l'accesso agli interventi socio assistenziali sono quelli definiti nel presente regolamento nella parte II art 17 sezione D.

Gli interventi a carattere socio assistenziale si suddividono in:

Contributi socio assistenziali – area disagio adulti e povertà che includono:

- 1) contributi straordinari – paragrafo 4)
- 2) contributi continuativi – paragrafo 5)
 - 2.1 contributi continuativi per percorsi di autonomia in favore di donne vittime di violenza
- 3) contributi per emergenza abitativa – paragrafo 6)
 - 3.1 contributi alloggiativi per percorsi di autonomia in favore di donne vittime di violenza
- 4) Contributo affido – paragrafo 7

Paragrafo 4 – CONTRIBUTI STRAORDINARI UNA TANTUM – AREA DISAGIO ADULTI E POVERTA'

Paragrafo 4.1 – Contributi economici straordinari.

Trattasi di interventi di natura economica straordinaria e occasionale con carattere di temporaneità e contingenza erogati al nucleo familiare, di norma, una sola volta durante l'anno solare e condizionati alla assunzione di responsabilità rispetto alla gestione e alla eventuale rendicontazione da parte del richiedente beneficiario dell'intervento.

Gli interventi sono erogati al nucleo familiare nel suo complesso. Non è possibile erogare tali interventi a più componenti dello stesso nucleo familiare.

Gli interventi economici disciplinati in questa sede possono essere erogati ad implementazione di progetti sociali predisposti in favore di cittadini ammessi a misure nazionali o regionali di sostegno al reddito, in tale fattispecie non è necessaria la formalizzazione di domanda da parte del cittadino ed il contributo erogato è agganciato all'ISEE posseduta dal cittadino ed utilizzata per l'accesso alla misura nazionale o regionale di sostegno al reddito

L'erogazione di contributi straordinari avviene sulla base dell'analisi e della valutazione del bisogno effettuata dal Servizio Sociale Professionale.

L'erogazione è condizionata dall'espletamento di tutte le attività di verifica dei requisiti di accesso, dalla relazione sociale e dalla assunzione di responsabilità del beneficiario.

Paragrafo 4.2 - BENEFICIARI

Singoli e nuclei familiari che vivono situazioni temporanee di grave disagio economico tale da comprometterne la capacità di provvedere ai bisogni fondamentali di sostentamento, aventi i requisiti indicati nel presente regolamento Parte Generale – Art 17 – Sezione D1.

Il Contributo straordinario è incompatibile con l'ammissione del cittadino a misure nazionali o regionali di sostegno al reddito, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il contributo è proposto dal SSP a completamento di un progetto personalizzato programmato in sede di presa in carico dell'ammesso alla misura nazionale o regionale di contrasto alle povertà

Paragrafo 4.3 - MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Per accedere all'intervento, il cittadino può acquisire informazioni e l'apposita modulistica presso il Settore di competenza o presso la P.U.A.

La domanda, corredata della documentazione necessaria deve essere presentata al Settore IV.

Prima o contestualmente alla presentazione della domanda il cittadino deve avere cura di presentare DSU propedeutica al rilascio dell'ISEE per l'anno di competenza

Le domande possono essere presentate sino alla data del 15 Novembre di ogni anno.

Oltre il termine del 15 Novembre le domande possono essere presentate solo previo colloquio e su richiesta del servizio sociale professionale .

Paragrafo 4.4 - PRESUPPOSTI DI ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'INTERVENTO

Possono accedere all'intervento i cittadini/nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di accesso meglio specificate nel presente regolamento – Parte II art 17 Sezione D1

Sono cause di esclusione dall'intervento il possesso di uno o più dei requisiti di seguito elencati:

- essere beneficiario di misura nazionale o regionale di sostegno al reddito
- aver effettuato donazioni di beni immobili negli ultimi 2 anni antecedenti alla domanda di aiuto



Settore IV

Paragrafo 4.5 - IPOTESI DI ACCESSO ALL'INTERVENTO IN DEROGA AL PARAGRAGO 4

Possono accedere all'intervento i cittadini/nuclei familiari che non si trovino nelle condizioni di cui al presente regolamento parte generale art 17 – sezione D 1, purché titolari di un ISEE familiare non superiore a € 10.000,00 ed in presenza di una delle seguenti fattispecie:

- patologia grave di un componente del nucleo familiare non coperta da indennità.
- nuclei mono genitoriali con figli minori (madre nubile, nucleo mono genitoriale per vedovanza, separazione legale o divorzio) conviventi con altro nucleo familiare.
- cittadini soli di età compresa tra i 50 e i 65 anni e privi di tutele pensionistiche
- altre condizioni di fragilità sociale formalmente segnalate e motivate dai Servizi territoriali competenti

Possono accedere all'intervento i cittadini/nuclei familiari che non si trovino nelle condizioni di cui al presente regolamento parte generale art 17 – sezione D 1, indipendentemente dall'ISEE familiare, in presenza di una delle seguenti fattispecie:

- Morte dell'unico produttore di reddito intervenuta nell'anno solare di presentazione dell'istanza.
- Separazione intervenuta nell'anno solare di presentazione dell'istanza determinante totale assenza di risorse per il coniuge richiedente l'intervento.
- Utenti destinatari di progetti/ programmi di de istituzionalizzazione

Paragrafo 4.6 - EROGAZIONE TIPOLOGIA E CONSISTENZA DELL'INTERVENTO

L'intervento è subordinato alla valutazione tecnico sociale del caso resa dal Servizio Sociale Professionale.

L'intervento sulla base della valutazione del Servizio Sociale Professionale può consistere in:

FATTISPECIE A contributo per l'acquisto di beni di prima necessità:

L'intervento può riguardare l'acquisto di

- Alimenti e prodotti di prima necessità.

L'ammontare dell'intervento può variare da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 600,00 annui e dovrà essere calcolato nel rispetto degli importi riportati nella tabella di seguito esplicitata .

Nuclei senza figli minori presenti sullo stato di famiglia	Nuclei con 1 figlio/minore presente sullo stato di famiglia	Nuclei con 2 figli/minori presenti sullo stato di famiglia	Nuclei con 3 figli/minori presenti sullo stato di famiglia
Da € 100,00 a massimo € 300,00	Da € 100,00 sino ad un massimo di € 400,00	Da € 100,00 sino ad un massimo di € 500,00	Da € 100,00 sino ad un massimo di € 600,00

FATTISPECIE B Pagamento utenze:

Il pagamento delle bollette è limitato alle seguenti utenze: gas, acqua ed energia elettrica e fitti .

Presupposto per il pagamento dell'utenza è l'effettivo accertamento della titolarità della stessa da parte di un componente del nucleo familiare e l'avvio di procedura di distacco o sospensione da parte dell'ente erogatore.

L'intervento economico è rapportato alle spesa da sostenersi e non può superare l'importo annuale di €. 500,00

Alla erogazione di questa prestazione dovrà seguire da parte del beneficiario consegna della attestazione dell'avvenuto pagamento dell'utenza pena l'esclusione da ogni ulteriore beneficio economico.

La presente prestazione potrà essere cumulata a quella della lettera a) secondo le modalità di parametrizzazione di cui alla lettera medesima e comunque l'importo globale dell'intervento non potrà superare la somma annua di €. 1.100,00

FATTISPECIE C Interventi in denaro per spese mediche:

L'intervento di cui al presente disciplinare potrà consistere in erogazione di somme in danaro, limitatamente alle seguenti ipotesi:

- spese connesse alla cura di gravi patologie mediche sino ad un massimo di €. 1000,00 rapportate al singolo caso esaminato.

Nel caso suddetto dovrà essere prodotta opportuna documentazione giustificativa

Con riferimento alla fattispecie C), nello stesso anno solare possono essere cumulate le prestazioni previste al punto A) , punto B) punto C) sino al limite massimo di € 2.100,00 annui.

I contributi economici in questa sede disciplinati sono erogati compatibilmente con le risorse economiche disponibili ed annualmente rilevabili dalla scritture contabili del bilancio comunale .

In caso di assenza di risorse l'Ente si riserva il rigetto d'ufficio delle Istanze presentate dai cittadini e pendenti in istruttoria

Paragrafo 4.7 - VERIFICHE E CONTROLLI

Ogni richiesta di accesso a questo intervento è soggetta ad attività di verifica e controllo delle informazioni dichiarate. I richiedenti che dichiarano il falso sono perseguiti secondo le disposizioni di legge in vigore.

Sono automaticamente escluse dall'intervento le domande riferite a cittadini che già fruiscono in via continuativa di misure economiche nazionali o regionali di sostegno al reddito, resta salvo quanto previsto al paragrafo 4.1 per gli interventi economici programmati nel Progetto sociale dal SSP per gli ammessi a misure nazionali o regionali di supporto al reddito.

Sono escluse dall'intervento le domande riferite a cittadini/ nuclei familiari che già fruiscono di misure economiche (nazionali o regionali) a sostegno della non autosufficienza.

Sono escluse dall'intervento le istanze presentate da cittadini e/o nuclei familiari per i quali sia stata conclamata la fattispecie di cui all'art 26 del



Settore IV

presente regolamento

L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi qualora si rilevino cambiamenti di carattere socio – economico del nucleo familiare tali da incidere positivamente sulla capacità di auto sostentamento dello stesso nucleo.

Paragrafo 4.8 – IPOTESI DI ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA

Saranno soggette ad archiviazione le istanze di intervento affidate al servizio sociale professionale qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- mancata presentazione del nucleo familiare a colloquio con il Servizio Sociale Professionale a seguito di invito formalizzato mediante cartolina (n. 2 cartoline di invito),
- Mancata consegna della documentazione richiesta dal servizio sociale professionale in sede di istruttoria entro giorni 15 dalla richiesta.

Paragrafo 5 – CONTRIBUTI ECONOMICI CONTINUATIVI – AREA DISAGIO ADULTI E POVERTÀ

Paragrafo 5.1 - PREMESSA

Trattasi di interventi di natura economica ordinaria con carattere di continuità e durata nel tempo. Ad essi corrisponde un piano/progetto socio – educativo e di inclusione sociale, finalizzato a tutto il nucleo familiare, condiviso dal richiedente/beneficiario attraverso la sottoscrizione di un patto/contratto sociale.

Gli interventi sono erogati al nucleo familiare nel suo complesso. Non è possibile erogare tali prestazioni a più componenti dello stesso nucleo familiare

Il Contributo economico continuativo è incompatibile con l'ammissione del cittadino a misure nazionali o regionali di sostegno al reddito, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il contributo è proposto dal SSP a completamento di un progetto personalizzato predisposto dal SSP in sede di presa in carico di cittadino ammesso a misura nazionale o regionale di contrasto alle povertà

Gli interventi di cui al presente titolo sono strettamente correlati a progetti individuali e familiari di inclusione sociale. L'erogazione è condizionata: dalla verifica dei requisiti di accesso, dalla relazione sociale, dalla sottoscrizione del piano/progetto socio – educativo e di inclusione sociale riguardante uno o più componenti dello stesso nucleo familiare.

Paragrafo 5.2 - BENEFICIARI

Singoli e/o nuclei familiari in situazioni di disagio economico e di particolare fragilità sociale e tali da compromettere gravemente la capacità di provvedere in modo autonomo ai bisogni fondamentali di sostentamento e da pregiudicare l'integrazione e l'inclusione sociale.

Sono principali beneficiari di progetti di inclusione sociale:

- le donne vittime di violenza per le quali il SSP promuova progetti di autonomia
- I cittadini/nuclei familiari in uscita da percorsi di de istituzionalizzazione.
- nuclei mono personali o monoparentali privi di abitazione in proprietà
- nuclei composti da cittadini ultracinquantenni infra sessantacinquenni privi di adeguate coperture pensionistiche
- nuclei connotati da situazione di emarginazione sociale e sanitaria (senza fissa dimora, pazienti psichiatrici)

Paragrafo 5.3 - MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Per accedere all'intervento, il cittadino può acquisire informazioni e l'apposita modulistica presso il Settore Socio Sanitario o presso la P.U.A.

La domanda, corredata della documentazione necessaria deve essere presentata al Settore Socio Sanitario.

L'inserimento del cittadino in un percorso di inclusione sociale con erogazione di un contributo avente carattere continuativo, è sempre valutato dal SSP e non può discendere da un'esigenza diretta manifestata dall'utente

Per le situazioni già in carico la procedura può essere avviata dal Servizio Sociale Professionale.

Il Servizio Sociale Professionale analizza e valuta il bisogno e predispone il piano/progetto personalizzato di inclusione sociale, lo propone al beneficiario e lo fa sottoscrivere.

Le domande di accesso agli interventi socio assistenziali possono essere presentate sino alla data del 15 Novembre di ogni anno.

Oltre il termine del 15 Novembre le domande possono essere presentate solo previo colloquio e su richiesta del servizio sociale professionale

Paragrafo 5.4 – PRESUPPOSTI DI ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'INTERVENTO

Possono accedere all'intervento i cittadini/nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di accesso meglio specificate nel presente regolamento – Parte II art 17 Sezione D1

Sono cause di esclusione dall'intervento il possesso di uno o più dei requisiti di seguito elencati:

- essere beneficiario di misura nazionale o regionale di sostegno al reddito
- aver effettuato donazioni di beni immobili negli ultimi 2 anni antecedenti alla domanda di aiuto

Paragrafo 5.5 - IPOTESI DI ACCESSO ALL'INTERVENTO IN DEROGA AL PARAGRAGO 5.4

Possono accedere all'intervento i cittadini/nuclei familiari che non si trovino nelle condizioni di cui al presente regolamento parte generale art 17 – sezione D 1, purché titolari di un ISEE familiare non superiore a € 10.000,00 ed in presenza di una delle seguenti fattispecie:



Settore IV

- patologia grave di un componente del nucleo familiare non coperta da indennità.
- nuclei mono genitoriali con figli minori (madre nubile, nucleo mono genitoriale per vedovanza, separazione legale o divorzio) conviventi con altro nucleo familiare.
- cittadini soli di età compresa tra i 50 e i 65 anni e privi di tutele pensionistiche
- altre condizioni di fragilità sociale formalmente segnalate e motivate dai Servizi territoriali competenti

Possono accedere all'intervento i cittadini/nuclei familiari che non si trovino nelle condizioni di cui al presente regolamento parte generale art 17 – sezione D 1, indipendentemente dall'ISEE familiare, in presenza di una delle seguenti fattispecie:

- Vittime di violenza necessitanti di progetti di autonomia
- Morte dell'unico produttore di reddito intervenuta nell'anno solare di presentazione dell'istanza.
- Separazione intervenuta nell'anno solare di presentazione dell'istanza determinante totale assenza di risorse per il coniuge richiedente l'intervento.
- Utenti destinatari di progetti di de istituzionalizzazione

Paragrafo 5.6 - EROGAZIONE TIPOLOGIA E CONSISTENZA DELL'INTERVENTO

L'intervento è subordinato alla valutazione tecnico sociale del caso resa dal Servizio Sociale Professionale.

L'intervento economico per l'inclusione sociale ha la durata di mesi 6 rinnovabile fino ad un massimo di altri 6 mesi. Il valore complessivo dell'intervento per ciascun richiedente è determinato in un massimo di € 1.500,00 per l'intero semestre, corrispondenti a un contributo mensile massimo di € 250,00 e minimo di € 100,00.

La determinazione dell'intervento economico mensile è fissata come segue:

€ 100,00	in caso di valutazione sociale del bisogno di grado lieve	Gravità 1
€ 150,00	in caso di valutazione sociale del bisogno di grado medio	Gravità 2
€ 200,00	in caso di valutazione sociale del bisogno di grado grave	Gravità 3
€ 250,00	in caso di valutazione sociale del bisogno di grado gravissimo	Gravità 4

Fino ad un massimo di € 350,00 in caso di progetto di inclusione proposto in favore di donna vittima di violenza (senza figli a carico) e finalizzato a promuovere percorsi di autonomia

Fino ad un massimo di € 500,00 in caso di progetto di inclusione proposto in favore di donna vittima di violenza (con figli a carico) e finalizzato a promuovere percorsi di autonomia

A ciascun richiedente può essere corrisposto di norma un solo intervento e per un solo semestre di un anno solare. In casi eccezionali e nei limiti della spesa prevista per il semestre successivo, il Servizio Sociale Professionale, previa relazione sociale di aggiornamento, può proporre il rinnovo dell'intervento.

L'erogazione dell'intervento è erogato in quote mensili o trimestrali.

Paragrafo 5.7 - VERIFICHE E CONTROLLI

Ogni richiesta di accesso a questo servizio è soggetta ad attività di verifica e controllo delle informazioni date rispetto ai parametri di accesso. I richiedenti che dichiarano il falso sono perseguibili secondo le disposizioni di legge in vigore.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi qualora si rilevino cambiamenti di carattere socio – economico del nucleo familiare, tali da incidere positivamente sulla capacità di auto sostentamento dello stesso nucleo, ovvero gravi inadempienze relative al progetto/piano d'inclusione sociale.

A tal fine si predispongono nel piano/progetto personalizzato e d'intesa con il beneficiario periodici colloqui

Paragrafo 5.8 – IPOTESI DI ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA

Saranno soggette ad archiviazione le istanze le istanze di intervento affidate al servizio sociale professionale qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- Mancata presentazione del nucleo familiare a colloquio con Il Servizio Sociale Professionale a seguito di invito formalizzato mediante cartolina (n. 2 cartoline di invito).
- Mancata consegna della documentazione richiesta dal servizio sociale professionale in sede di istruttoria entro giorni 15 dalla richiesta.

Paragrafo 6 – CONTRIBUTI ECONOMICI PER LE EMERGENZE SOCIALI ABITATIVE–AREA DISAGIO ADULTI E POVERTA'.

Paragrafo 6.1 – PREMESSA

Trattasi interventi di natura economica straordinaria e occasionale con carattere di temporaneità, contingenza, erogati al nucleo familiare una sola volta durante l'anno solare e condizionati all'assunzione di responsabilità rispetto alla gestione e alla eventuale rendicontazione da parte del richiedente beneficiario del servizio.

Gli interventi sono erogati al nucleo familiare nel suo complesso. Non è possibile erogare tali prestazioni a più componenti dello stesso nucleo familiare.

Il Contributo economico emergenza abitativa è incompatibile con l'ammissione del cittadino a misure nazionali o regionali di sostegno al reddito, fatta eccezione per l'ipotesi in cui il contributo è proposto dal SSP a completamento di un progetto personalizzato progettato dal SSP in sede di presa



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore IV

in carico di cittadini ammessi a misure nazionali o regionali di contrasto alle povertà

Paragrafo 6.2 - BENEFICIARI

Questo intervento è destinato a singoli e nuclei familiari che si trovano in situazione emergenza abitativa per (intimazione di rilascio immediato dell'immobile, sgombero forzato disposto dall'autorità giudiziaria, sgombero disposto con ordinanza sindacale, situazione abitativa igienico sanitaria precaria attestata dai servizi competenti, abitazione inidonea perché gravemente insufficiente per il numero e la tipologia di persone che vi abitano, per la presenza di barriere architettoniche interne ed esterne non abbattibili e perché isolata e non servita).

L'intervento è rivolto altresì a chi è privo di un'abitazione propria in quanto:

- È senza fissa dimora è privo di rete familiare di accoglienza
- È privo di abitazione in quanto costretto a lasciarla per situazioni di violenza intra familiare
- È privo di abitazione in quanto in uscita da percorso di istituzionalizzazione.

Paragrafo 6.3 - MODALITA' DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

Per accedere al servizio, il cittadino può acquisire informazioni e l'apposita modulistica presso il Settore Socio Sanitario o presso la P.U.A.

La domanda, corredata della documentazione necessaria deve essere presentata al Settore Socio Sanitario.

Per le situazioni già in carico la procedura può essere avviata dal Servizio Sociale Professionale.

Le domande possono essere presentate sino alla data del 15 Novembre di ogni anno.

Oltre il termine del 15 Novembre le domande possono essere presentate solo previo colloquio e su richiesta del servizio sociale professionale.

Paragrafo 6.4 - PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'INTERVENTO

Possono accedere all'intervento i cittadini/nuclei familiari che si trovino nelle condizioni di accesso meglio specificate nel presente regolamento – Parte II art 17 Sezione D1

Sono cause di esclusione dall'intervento il possesso di uno o più dei requisiti di seguito elencati:

- essere beneficiario di misura nazionale o regionale di sostegno al reddito
- aver effettuato donazioni di beni immobili negli ultimi 2 anni antecedenti alla domanda di aiuto
- aver beneficiato di identico intervento di emergenza abitativa nelle due annualità precedenti alla richiesta.

Paragrafo 6.5 - IPOTESI DI ACCESSO ALL'INTERVENTO IN DEROGA AL PARAGRAFO 6.4

Possono accedere all'intervento i cittadini/nuclei familiari che non si trovino nelle condizioni di cui al presente regolamento parte generale art 17 – sezione D 1, purché titolari di un ISEE familiare non superiore a € 10.000,00 ed in presenza di una delle seguenti fattispecie:

- patologia grave di un componente del nucleo familiare non coperta da indennità.
- nuclei mono genitoriali con figli minori (madre nubile, nucleo mono genitoriale per vedovanza, separazione legale o divorzio) conviventi con altro nucleo familiare.
- cittadini soli di età compresa tra i 50 e i 65 anni e privi di tutele pensionistiche
- altre condizioni di fragilità sociale formalmente segnalate e motivate dai Servizi territoriali competenti

Possono accedere all'intervento i cittadini/nuclei familiari che non si trovino nelle condizioni di cui al presente regolamento parte generale art 17 – sezione D 1, indipendentemente dall'Alisei familiare, in presenza di una delle seguenti fattispecie:

- Vittime di violenza necessitanti di progetti di autonomia
- Morte dell'unico produttore di reddito intervenuta nell'anno solare di presentazione dell'istanza.
- Separazione intervenuta nell'anno solare di presentazione dell'istanza determinante totale assenza di risorse per il coniuge richiedente l'intervento.
- Utenti destinatari di programmi/progetti di de istituzionalizzazione

Paragrafo 6.6 - EROGAZIONE TIPOLOGIA E CONSISTENZA DELL'INTERVENTO

La consistenza di ciascun intervento può variare da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 1.000,00.

La consistenza dell'intervento economico può arrivare sino ad un massimo di € 1.500,00 solo in caso di intervento di emergenza abitativa realizzato in favore di donne vittime di violenza e promosso dal SSP ovvero in caso di intervento di emergenza abitativa realizzato in favore di utente destinatario di progetto di de istituzionalizzazione.

Questo intervento è erogato sotto forma di contributi economici assegnati con il vincolo di utilizzo. Tali contributi possono essere utilizzati esclusivamente nei seguenti casi:

- pagamento di oneri di ospitalità di emergenza presso Istituti/case di accoglienza/case alloggio/case parcheggio/pensioni e alloggi sociali
- anticipi di mensilità per sottoscrizione di un nuovo contratto di locazione di casa adibita ad alloggio principale.

All'erogazione di prestazioni aventi questa causale dovrà seguire da parte del beneficiario consegna della copia del contratto di locazione regolarmente registrato e attestazione dell'avvenuto pagamento del dovuto pena l'esclusione da ogni ulteriore beneficio economico per l'anno solare in corso.

Paragrafo 6.7- VERIFICHE E CONTROLLI



Settore IV

Ogni richiesta di accesso a questo servizio è soggetta ad attività di verifica e controllo delle informazioni date rispetto ai parametri di accesso. I richiedenti che dichiarano il falso sono perseguiti secondo le disposizioni di legge in vigore.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi qualora si rilevino cambiamenti di carattere socio-economico del nucleo familiare tali da incidere positivamente sulla capacità di auto-sostentamento dello stesso nucleo.

Paragrafo 6.8 – IPOTESI DI ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA

Saranno soggette ad archiviazione le istanze di intervento affidate al servizio sociale professionale qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

- Mancata presentazione del nucleo familiare a colloquio con il Servizio Sociale Professionale a seguito di invito formalizzato mediante cartolina (n. 2 cartoline di invito).
- Mancata consegna della documentazione richiesta dal servizio sociale professionale in sede di istruttoria entro giorni 15 dalla richiesta.

Paragrafo 7 – CONTRIBUTI ECONOMICI AFFIDO FAMILIARE.

Paragrafo 7.1 – Descrizione del servizio

Questo servizio è finalizzato ad assicurare al minore, che per difficoltà temporanea della propria famiglia deve essere dalla stessa allontanato, l'accoglienza da parte di un altro nucleo idoneo ad offrire adeguate risposte alle sue necessità di educazione, istruzione, accudimento e tutela.

Il minore può essere affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli, o ad una persona singola.

L'affidamento familiare, in quanto intervento di aiuto e sostegno al minore e alla sua famiglia, deve favorire la continuità del rapporto affettivo con la famiglia d'origine per rendere possibile ed efficace il reinserimento del minore nel nucleo, una volta cessata la condizione di difficoltà.

Paragrafo 7.2 – Tipologie di affidamento familiare

L'affidamento familiare può essere:

- Consensuale, disposto dal Servizio Sociale, su consenso della famiglia d'origine e di quella affidataria, con esecutività del Giudice Tutelare, per la durata massima di 24 mesi. Una eventuale proroga, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, deve essere disposta dal Tribunale per i Minorenni;
- Giudiziario, disposto dal Tribunale per i Minorenni, sia in assenza del consenso dei genitori, sia in favore di minori in situazione di pregiudizio.

L'affidamento familiare, a seconda del piano d'interventi predisposto, può essere:

- affidamento residenziale etero familiare
- affidamento residenziale intra familiare
- affidamento part time.

1. L'affidamento residenziale etero familiare consiste nell'accoglienza di un minore presso una famiglia, anche monoparentale, che non abbia vincoli di parentela con il nucleo d'origine temporaneamente in difficoltà. Può essere sia consensuale, sia giudiziario. Ha una durata limitata nel tempo che non può superare i 24 mesi: tale limite, nell'interesse del minore, può essere prorogato dal Tribunale per i Minorenni, previa verifica del percorso effettuato, riformulazione del programma e degli obiettivi individuati.

Sono previsti rientri o incontri periodici con i genitori naturali e/o con i parenti.

2. L'affidamento residenziale intra familiare consiste nell'accoglienza di un minore da parte di parenti entro il quarto grado. Tale fattispecie, va intesa come forma di aiuto tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela e dunque risulta essere un'espressione naturale di solidarietà oltre che un obbligo indicato dall'art. 433 del Cod. Civ.

Va segnalato al Pubblico Ministero Minorile ogni qualvolta occorra limitare la potestà dei genitori e comunque all'Autorità Giudiziaria qualora si protragga oltre i 6 mesi.

3. L'affidamento par-time è un intervento di sostegno alla famiglia e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata o della settimana.

Può essere diurno, notturno, per alcuni giorni della settimana, per le vacanze.

Esso presuppone la prossimità territoriale ovvero la permanenza del minore nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali; la regolarità ovvero la previsione di tempi e luoghi organizzati e definiti.

Ogni famiglia affidataria, anche monoparentale, non potrà ospitare contemporaneamente più di un minore, fatta eccezione per fratelli/sorelle.

Altre tipologie di affidamento:

4. L'affidamento familiare dei neonati o bimbi piccoli (0-24mesi) è di tipo sperimentale ed è un'alternativa all'inserimento in comunità; ha breve durata. Deve essere sempre concordato con l'Autorità Giudiziaria Minorile.

Nell'ambito di questo intervento non è possibile accogliere più di un neonato alla volta, fatte salve particolari situazioni, come, per esempio, la presenza di gemelli o fratelli rientranti in tale fascia d'età.

5. L'affidamento familiare dei minori diversamente abili necessita oltre che della ampia disponibilità della famiglia affidataria, anche di interventi di supporto ben strutturati da parte dei Servizi Sociali e Sanitari.



Settore IV

6. L'affidamento familiare di ultra diciottenni riguarda esclusivamente la prosecuzione di affidamenti iniziati in età minorile qualora l'affidato non possa rientrare nella propria famiglia e non sia ancora in grado di condurre una vita indipendente. La sua durata non può superare il compimento del 25° anno di età.

In tal caso il servizio sociale competente, sentito il soggetto e ove sia possibile la famiglia d'origine, aggiorna il progetto educativo personalizzato rinnovando anche la corresponsione, agli affidatari, del contributo economico precedentemente erogato.

7. L'affidamento di minori in situazioni d'emergenza si configura come un servizio di "pronto intervento" dettato dall'esigenza di effettuare l'immediato allontanamento di un minore dalla sua famiglia a causa dell'improvviso deteriorarsi della situazione.

La scelta di tale intervento è praticata dal Servizio Sociale che ne dà contestualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria Minorile, solo qualora non sia possibile l'accoglienza presso parenti significativi ed in alternativa all'inserimento in struttura residenziale. La durata di tale affidamento non deve superare i 6 mesi.

In casi eccezionali è possibile prevedere l'inserimento in emergenza del minore insieme alla madre presso la famiglia affidataria.

8. L'affidamento di madri con bambini è di tipo sperimentale e consiste nell'accoglienza di madre e bambino da parte di famiglia affidataria con competenze specifiche nella valorizzazione e nel sostegno della funzione genitoriale.

9. L'affidamento a reti di famiglie organizzate in associazioni o facenti parte di associazioni, viene disposto dal Servizio Sociale a favore di una singola famiglia, fermo restando il supporto o l'accoglienza del minore da parte delle altre famiglie facenti parte della rete.

10. L'affidamento familiare di minori stranieri può essere realizzato nelle varie tipologie previste, a meno che non siano privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori.

Paragrafo 7.3 – Funzioni del Servizio Sociale

I compiti del Servizio Sociale sono così riassumibili:

- disporre un programma di assistenza e sostegno alla famiglia d'origine del minore, nonché il progetto educativo a tutela del minore, con la partecipazione di tutti i soggetti interessati;
- valutare la necessità di attivare un affidamento familiare come intervento prioritario e alternativo all'inserimento in struttura comunitaria;
- vigilare sull'andamento dell'affidamento svolgendo opera di sostegno educativo;
- agevolare i rapporti tra minore e famiglia d'origine favorendo il suo rientro nella stessa secondo le modalità più idonee;
- ricercare la massima integrazione funzionale con i servizi sanitari e socio-sanitari del territorio nell'attuazione dell'affidamento;
- avvalersi della collaborazione delle associazioni familiari;
- comunicare al Giudice tutelare o al Tribunale per i Minorenni (a seconda che si tratti di affidamento consensuale o giudiziario) ogni evento di particolare rilevanza che riguardi il minore o gli affidatari o la famiglia d'origine;
- inviare periodicamente una relazione al Giudice Tutelare o al Tribunale per i Minorenni sull'andamento del programma di assistenza, sulla presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza;
- dare sostegno al minore per l'elaborazione del distacco dalla famiglia affidataria e la preparazione al rientro presso il nucleo d'origine;
- definire i tempi e le modalità più favorevoli al reinserimento nella famiglia d'origine, anche valutando l'opportunità del mantenimento di rapporti con la famiglia affidataria;
- valutare la situazione economica dei parenti disponibili all'affido residenziale intra familiare ai fini dell'erogazione del contributo economico per gli affidatari.

Paragrafo 7.4 – Modalità di attuazione

L'intervento è di competenza del Servizio Sociale Professionale dell'Ente Locale ed è attuato previo consenso manifestato dai genitori esercenti la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che abbia compiuto i dodici anni e anche i minori di età inferiore, in relazione alla capacità di discernimento.

Il Servizio Sociale Professionale, sia che si tratti di affidamento consensuale o giudiziale, nel disporre il provvedimento di affidamento, prevede un progetto individualizzato che contenga:

- l'analisi della situazione familiare e personale del minore;
- le modalità, i tempi di attuazione e la prevedibile durata dell'affidamento;
- gli interventi a favore della famiglia d'origine, degli affidatari, del minore;
- il tipo e la frequenza dei rapporti tra le due famiglie;
- i momenti di verifica periodici.

Ogni famiglia affidataria potrà avere in affidamento non più di due minori, salvo eccezioni particolari di fratelli che si ritiene opportuno rimangano uniti, comunque senza superare il numero massimo di 6 minori, compresi gli eventuali figli degli affidatari.

La complessità che caratterizza l'affidamento familiare, richiede l'apporto stabile, integrato e continuativo di professionalità sociali e sanitarie



Settore IV

diverse, nonché un'organizzazione complessiva e qualificata dei servizi socio-sanitari del territorio, capace di garantire una presa in carico articolata e protratta nel tempo.

Si rimanda al progetto organizzativo del Servizio Affidi d'ambito, la definizione di impegni, compiti, modalità operative delle istituzioni che a vario titolo operano, in conformità con quanto previsto dalle Linee Guida Regionali sull'Affidamento familiare dei minori (Delibera Giunta Regionale n. 494 del 17 aprile 2007).

Paragrafo 7.5– Contributo mensile e contributo straordinario per gli affidatari

Al fine di riconoscere la natura di servizio dell'opera svolta dalle famiglie affidatarie e di concorrere a rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell'affidamento, questo Comune, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, prevede quali forme di aiuto economico agli affidatari:

1. Contributo mensile
2. Contributo straordinario

I contributi di cui ai n. 1 e 2 sono riconosciuti alla famiglia affidataria che ne formalizzi richiesta solo in caso di affido giudiziale o consensuale, i contributi non spettano alla famiglia affidataria in caso di affido preadottivo.

Le spese per l'attivazione e il sostegno dell'affidamento familiare sono a carico del Comune che lo ha disposto.

Quando un minore viene affidato ad una famiglia residente in un Comune diverso da quello che ha disposto l'affidamento, rimane a carico di quest'ultimo la titolarità relativa all'erogazione del contributo mensile e/o straordinario.

Qualora il minore sia collocato presso una famiglia residente al di fuori della Regione, l'onere finanziario grava sul Comune di residenza dei genitori se il minore ha un'età inferiore ai 14 anni, grava sul Comune di residenza del minore (qualora diverso da quello dei genitori) se quest'ultimo ha un'età superiore ai 14 anni.

1. Contributo mensile

La famiglia affidataria che non abbia vincoli di parentela con l'affidato, percepisce un contributo fisso mensile, indipendentemente dal reddito. Le variazioni del contributo sono determinate dall'entità dell'impegno richiesto alla famiglia affidataria, in relazione alla complessità del caso del minore o dei minori affidati secondo quanto previsto nella Tabella A).

L'affidamento familiare a parenti entro il quarto grado, in conformità con quanto previsto dal Regolamento Regionale attuativo della l.r. 10 luglio 2006 n. 19, art. 6 "Criteri per la compartecipazione alla spesa del servizio, sarà:

- senza contributo economico, se i familiari che sono tenuti agli alimenti, in base all'art. 433 del Cod. Civ. hanno un ISEE superiore a 15.000,00 Euro;
- con contributo economico, se i familiari che sono tenuti agli alimenti, in base all'art. 433 del Cod. Civ. hanno un ISEE al di sotto di 7.500,00 Euro;
- con contributo economico parziale, se i familiari che sono tenuti agli alimenti, in base all'art. 433 del Cod. Civ. hanno un ISEE compreso tra 7.501,00 e 15.000,00 Euro.

L'attribuzione del contributo mensile è subordinata alla formulazione di domanda annuale e avverrà in modo strettamente connesso alla formulazione del progetto educativo individuale, soggetto a verifiche e revisioni periodiche, e sarà suscettibile di tutte le variazioni che si riterranno necessarie in relazione all'evoluzione della situazione e al manifestarsi di particolari esigenze e bisogni di tipo sanitario.

2. Contributo straordinario

Sono previste, inoltre, ulteriori forme di sostegno e aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie per il rimborso di spese straordinarie sostenute per interventi di cura e di particolare rilevanza per il progetto di affidamento. In particolare laddove ricorrano situazioni complesse, aggravate da problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale per il minore affidato, che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria e per il verificarsi delle sotto elencate eventualità:

- spese per alimenti particolari (per allergie alimentari, celiachia);
- spese mediche straordinarie che esulano dalle prestazioni del Servizio Sanitario nazionale o fruibili con difficoltà (acquisto di occhiali da vista, cure odontoiatriche o ortodontiche, protesi e ausili tecnici);
- spese connesse alle esigenze di cura presso strutture sanitarie fuori sede;
- sostegno scolastico individuale;
- spese di accompagnamento del minore agli incontri con la famiglia d'origine quando la famiglia affidataria risiede in un altro Comune.

Tale contributo straordinario, viene erogato, a seguito di presentazione di apposita istanza e sarà comunque così graduato:

1. nella misura pari al 25% della spesa complessiva sostenuta e documentata e comunque non può superare l'importo massimo di € 1.000,00 annui per famiglie affidatarie con ISEE compreso tra 0 e 7.500,00 Euro;
2. nella misura pari al 15% della spesa complessiva sostenuta e documentata e comunque non può superare l'importo massimo di € 500,00 annui per famiglie affidatarie con ISEE compreso tra € 7.501,00 ed € 15.000,00.
3. Il contributo Straordinario non spetta per le famiglie affidatarie con ISEE > di € 15.000,00

TABELLA A)



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore IV

TIPOLOGIA DI AFFIDAMENTO	CONTRIBUTO ECONOMICO MENSILE A PERSONA
Affidamento residenziale etero familiare di minore normodotato di età compresa tra 2 anni e un giorno e 18 anni	1° minore affidato = € 250,00 Ulteriore minore affidato meno 10% = € 225,00
Affidamento residenziale etero familiare di minori diversamente abili	In aggiunta ai redditi percepiti dal minore (indennità d'accompagnamento, assegno di frequenza): 1° minore affidato = € 300,00 Ulteriore minore divers. abile affidato + 10% = € 330,00
Affidamento residenziale intra familiare	Famiglia affidataria con ISEE <= € 7.500,00 = € 200,00 Famiglia affidataria con ISEE da € 7.501,00 a € 10.000,00 = € 150,00 Famiglia affidataria con ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00 = € 100,00 Famiglia affidataria con ISEE > € 15.000,00 = 0
Affidamento residenziale intra familiare di minori diversamente abili	In aggiunta ai redditi percepiti dal minore (indennità d'accompagnamento, assegno di frequenza): Famiglia affidataria con ISEE <= a € 7.500,00 = € 250,00 Famiglia affidataria con ISEE da € 7.501,00 a € 10.000,00 = € 200,00 Famiglia affidataria con ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00 = € 150,00 Famiglia affidataria con ISEE > € 15.000,00 = 0
Affidamento par-time intra ed etero familiare	Contributo straordinario fino a massimo € 5,00 /die
Affidamento residenziale etero familiare di neonati o bimbi piccoli (0-24 mesi)	1° minore affidato = € 300,00 Ulteriore minore affidato + 10% = € 330,00
Affidamento residenziale intra familiare di neonati o bimbi piccoli (0-24 mesi)	Famiglia affidataria con ISEE <= a € 7.500,00 = € 250,00 Famiglia affidataria con ISEE da € 7.501,00 a € 10.000,00 = € 200,00 Famiglia affidataria con ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00 = € 150,00 Famiglia affidataria con ISEE > € 15.000,00 = 0
Affidamento etero familiare ultra diciottenni fino al 25° anno di età	Da € 100,00 ad € 200,00 a seconda del progetto educativo personalizzato
Affidamento intra familiare ultra diciottenni	Famiglia affidataria con ISEE <= a € 7.500,00 = € 150,00 Famiglia affidataria con ISEE da € 7.501,00 a € 10.000,00 = € 100,00 Famiglia affidataria con ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00 = € 50,00 Famiglia affidataria con ISEE > € 15.000,00 = 0
Affidamento in situazioni di emergenza	Si rimanda alle fattispecie sopra descritte
Affidamento etero familiare di madri con bambini	1 madre + 1 figlio minore = € 400,00 1 madre + 2 figli minori = € 625,00 1 madre + 3 figli minori = € 850,00

Paragrafo 7.6 – Assicurazione

I minori in affidamento sono assicurati dal Comune per incidenti e danni provocati e/o subiti nel corso dell'affidamento.

Paragrafo 7.8 – REVOCA

Il contributo affido familiare cessa di essere erogato:

- In caso di rinuncia da parte della famiglia affidataria;
- In caso di passaggio del minore da affido giudiziale ad affido pre adottivo.
- In caso di istituzionalizzazione del minore.



Settore IV

DISCIPLINARE N. 5 ALTRE PRESTAZIONI A VALENZA SOCIO ASSISTENZIALE - SEZ E art 2

Paragrafo 1 OGGETTO : TRAPORTO SOCIALE DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE

Il presente disciplinare in attuazione di quanto previsto all'art. 18 del Regolamento, è finalizzato a regolare le fattispecie di accesso, esclusione ed ammissione all'intervento, nonché a specificare le modalità di calcolo della compartecipazione economica dei cittadini ammessi all'intervento relativamente a: Trasporto sociale da e per i centri di riabilitazione

Paragrafo 2 DEFINIZIONE

Per trasporto sociale da e per i centri di riabilitazione, si intende il servizio garantito dalla ASL e compartecipato dal Comune, finalizzato al trasporto di utenti dalle proprie abitazioni ai centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78, e centri diurni socio educativi e riabilitativi ex art. 60 R.R.4/2007 pubblici e/o accreditati con la ASL per sottoporsi a trattamenti riabilitativi di carattere ambulatoriale e/o semiresidenziale.

Paragrafo 3 - PRINCIPI GENERALI

Il presente disciplinare definisce le regole specifiche e inderogabili per accedere al servizio di trasporto.

Paragrafo 4 DESTINATARI

Sono destinatari del servizio di trasporto da e per i centri di riabilitazione i cittadini residenti nel Comune di Andria, compresi gli stranieri individuati ai sensi dell'art.41 del D. Lgs.286/1998, con disabilità motoria grave o cecità totale tali da non essere in grado di servirsi dei mezzi pubblici, titolari di piano terapeutico da realizzarsi presso centri di riabilitazione pubblici ex art. 26 L. 833/78 e centri diurni socio educativi e riabilitativi ex art. 60 R.R.4/2007 pubblici e/o accreditati con la ASL.

Paragrafo 5 - MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

L'accesso al Servizio avviene come di seguito descritto:

la persona interessata o un familiare o il suo tutore presentano apposita domanda alla Porta Unica di Accesso o al servizio sociale di Ambito. La PUA provvederà alle procedure di verifica e ammissione.

Le richieste devono essere corredate di:

- attestazione di gravità dell'handicap, così come definito dall'art. 3 comma 3 ex Legge 104/92 o, in mancanza, di certificazione medica che attesti l'impedimento all'uso dei mezzi di trasporto pubblico;
- autocertificazione e/o documentazione idonea dell'interessato, dei suoi familiari o di altri conviventi tesi a giustificare l'impossibilità ad effettuare il trasporto;
- attestato di programma terapeutico riabilitativo, con esplicita indicazione in merito alla durata del trattamento e della modalità continuativa o ciclica;
- numero di DSU propedeutico al rilascio o acquisizione di ufficio dell'ISEE familiare e/o socio sanitario ristretto

L'accesso è promosso dalla ASL che organizza il trasporto mediante ditte all'uopo incaricate.

Il servizio ove riconosciuto è graduato su base semestrale salvo rinnovo.

L'intervento di cui trattasi è subordinato in termini di accesso e compartecipazione al possesso dei requisiti di cui alla successiva tabella.

L'ammissione al Servizio viene disposta compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione e previa comunicazione scritta di autorizzazione a cura dell'Ambito e del Servizio Sovradistrettuale della Riabilitazione della ASL BT, previa verifica dei requisiti di ammissibilità.

Il referente sociale dell'Ambito comunica l'ammissione al servizio mediante lettera indicante l'eventuale compartecipazione alle spese del servizio. Ai non ammessi la comunicazione sarà inoltrata attraverso Raccomandata A.R.

Agli ammessi al Servizio verrà rilasciata un'attestazione .

Paragrafo 6- DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO.

Per il servizio di trasporto l'ISEE è presupposto di accesso al servizio e parametro di calcolo della compartecipazione della spesa ex art 6 del vigente RR n. 4/2007.

Nel servizio di trasporto l'utente partecipa, in base al suo ISEE socio-sanitario, se per lui più vantaggioso, sul valore della tariffa corrispondente alla compartecipazione del Comune al costo del servizio, restando la restante quota a carico della ASL

La quota comunque dovuta dall'assistito o dal nucleo familiare di riferimento è dallo stesso versata direttamente in favore del Comune.

Stante la vigenza e validità dell'attestazione ISEE, variabile, sulla base della normativa di riferimento e stante i tempi necessari per il rilascio della stessa, per i cittadini dotati di PAI per i quali l'intervento non si conclude al 31/12 dell'anno di riferimento ma prosegue nell'anno successivo, l'accesso al servizio e la compartecipazione allo stesso da parte dell'ente rimane congelato sino al 31/03 dell'anno successivo all'avvio del PAI, con decorrenza dal 1/04 l'ente provvederà all'aggiornamento conteggi e ove il cittadino non renda noto il nuovo numero di DSU dell'anno in corso entro il 31/03, il cittadino decade dal servizio e dovrà procedere a nuova presentazione di istanza.

Paragrafo 7 - VERIFICHE E CONTROLLI



CITTÀ
DI ANDRIA

Settore IV

Ogni richiesta di accesso a questo intervento è soggetta ad attività di verifica e controllo delle informazioni date rispetto ai parametri di accesso. I richiedenti che dichiarano il falso sono perseguiti secondo le disposizioni di legge in vigore.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi qualora si rilevino cambiamenti/miglioramenti di tipo fisico e sociale e di carattere socio - economico del nucleo familiare tali da incidere positivamente sulla interruzione del servizio o sul trasferimento dell'utente ad altro intervento.

Il servizio è revocato su istanza dell'Ambito in caso di mancata fruizione protratta per oltre 15 giorni e non giustificata da problematiche di tipo sanitario o in mancanza di pagamento della eventuale compartecipazione al costo del servizio per oltre 3 mesi.

Paragrafo 8 – PRIORITA' DI INTERVENTO

Ove le risorse di bilancio o i posti disponibili non fossero sufficienti alla copertura di tutte le richieste di accesso ai servizi formulate dai cittadini, il Comune provvederà a stilare graduatoria di priorità di accesso al servizio formulata come segue:

1. Condizione economica del nucleo familiare (solo ISEE ORDINARIO) max 60 punti	
Il punteggio massimo di punti 70 si attribuisce all'ISEE ordinario "0". Per gli altri valori di ISEE ordinario fino a € 40.000,00 si applica la seguente formula di attribuzione del punteggio: $60 - (\text{valore ISEE ORDINARIO} / 571,428 = \text{punteggio})$ (da arrotondarsi alla 3 ^a cifra decimale)	
2 – Condizioni personali dell'assistito max punti 40	
Nucleo familiare composto da una sola persona (nucleo monopersonale)	p. 20
Nucleo familiare composto da anziani e/o disabili o da adulti lavoratori	p. 10
Nucleo privo di mezzi di trasporto personale e familiare o, in caso di necessità di mezzo attrezzato per gravi difficoltà motorie, accertate sulla base di dichiarazione mediche e/o verbale d'invalidità	p. 10

Paragrafo 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente disciplinare entra in vigore e sarà oggetto di applicazione solo dopo che saranno perfezionate le intese tra Comune e ASL finalizzate alla definizione delle modalità di organizzazione del servizio e dei destinatari dello stesso. Con Delibera di Giunta Comunale si provvederà a definire la data di avvio di applicazione del disciplinare di cui trattasi.

DISCIPLINARE N. 5 ALTRE PRESTAZIONI A VALENZA SOCIO ASSISTENZIALE - SEZ E art 2

Paragrafo 1 OGGETTO : TRAPORTO SOCIALE DA E PER I CENTRI DI RIABILITAZIONE

Il presente disciplinare in attuazione di quanto previsto all'art. 18 del Regolamento, è finalizzato a disciplinare le fattispecie di accesso, esclusione ed ammissione all'intervento, nonché a specificare le modalità di calcolo della compartecipazione economica dei cittadini ammessi all'intervento relativamente a: Trasporto sociale da e per i centri di riabilitazione

Paragrafo 2 DEFINIZIONE

Per trasporto sociale da e per i centri di riabilitazione, si intende il servizio garantito dalla ASL e compartecipato dal Comune, finalizzato al trasporto di utenti dalle proprie abitazioni ai centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 e centri diurni socio educativi e riabilitativi ex art. 60 R.R.4/2007 pubblici e/o accreditati con la ASL per sottoporsi a trattamenti riabilitativi di carat tere ambulatoriale e/o semiresidenziale.

Paragrafo 3 - PRINCIPI GENERALI

Il presente disciplinare definisce le regole specifiche e inderogabili per accedere al servizio di trasporto.

Paragrafo 4 DESTINATARI

Sono destinatari del servizio di trasporto da e per i centri di riabilitazione i cittadini residente nel Comune di Andria, compresi gli stranieri individuati ai sensi dell'art.41 del D. Lgs.286/1998, con disabilità motoria grave o cecità totale tali da non essere in grado di servirsi dei mezzi pubblici, titolari di piano terapeutico da realizzarsi presso centri di riabilitazione pubblici ex art. 26 L. 833/78 e centri diurni socio educativi e riabilitativi ex art. 60 R.R.4/2007 pubblici e/o accreditati con la ASL.

Paragrafo 5 - MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

L'accesso al Servizio avviene come di seguito descritto:

la persona interessata o un familiare o il suo tutore presentano apposita domanda alla Porta Unica di Accesso o al servizio sociale di Ambito. La PUA provvederà alle procedure di verifica e ammissione.

Le richieste devono essere corredate di:

- a) attestazione di gravità dell'handicap, così come definito dall'art. 3 comma 3 ex Legge 104/92 o, in mancanza, di certificazione medica che attesti l'impedimento all'uso dei mezzi di trasporto pubblico;
- b) autocertificazione e/o documentazione idonea dell'interessato, dei suoi familiari o di altri conviventi tesi a giustificare l'impossibilità ad effettuare il trasporto;
- c) attestato di programma terapeutico riabilitativo, con esplicita indicazione in merito alla durata del trattamento e della modalità continuativa o ciclica;
- d) numero di DSU propedeutico al rilascio o acquisizione di ufficio dell'ISEE familiare e/o socio sanitario ristretto

L'accesso è promosso dalla ASL che organizza il trasporto mediante ditte all'uopo incaricate.

Il servizio ove riconosciuto è graduato su base semestrale salvo rinnovo.

L'intervento di cui trattasi è subordinato in termini di accesso e compartecipazione al possesso dei requisiti di cui alla successiva tabella.

L'ammissione al Servizio viene disposta compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione e previa comunicazione scritta di autorizzazione a cura dell'Ambito e del Servizio Sovradistrettuale della Riabilitazione della ASL BT, previa verifica dei requisiti di ammissibilità.

Il referente sociale dell'Ambito comunica l'ammissione al servizio mediante lettera indicante l'eventuale compartecipazione alle spese del servizio. Ai non ammessi la comunicazione sarà inoltrata attraverso Raccomandata A.R.

Agli ammessi al Servizio verrà rilasciata un'attestazione .

Paragrafo 6- DEFINIZIONE DEI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO.

Per il servizio di trasporto l'ISEE è presupposto di accesso al servizio e parametro di calcolo della compartecipazione della spesa ex art 6 del vigente RR n. 4/2007.

Nel servizio di trasporto l'utente compartecipa , in base al suo ISEE socio-sanitario, se per lui più vantaggioso, sul valore della tariffa corrispondente alla compartecipazione del Comune al costo del servizio, restando la restante quota a carico della ASL.

La quota comunque dovuta dall'assistito o dal nucleo familiare di riferimento è dallo stesso versata direttamente in favore del Comune.

Stante la vigenza e validità dell'attestazione ISEE sino al 15/01 dell'anno successivo al rilascio e stante i tempi necessari per il rilascio della stessa, per i cittadini dotati di PAI per i quali l'intervento non si conclude al 31/12 dell'anno di riferimento ma prosegue nell'anno successivo, l'accesso al servizio e la compartecipazione allo stesso da parte dell'ente rimane congelato sino al 31/03 dell'anno successivo all'avvio del PAI, con decorrenza dal 1/04 l'ente provvederà all'aggiornamento conteggi e ove il cittadino non renda noto il nuovo numero di DSU dell'anno in corso entro il 31/03, il cittadino decade dal servizio e dovrà procedere a nuova presentazione di istanza.

Paragrafo 7 - VERIFICHE E CONTROLLI

Ogni richiesta di accesso a questo intervento è soggetta ad attività di verifica e controllo delle informazioni date rispetto ai parametri di accesso. I richiedenti che dichiarano il falso sono perseguiti secondo le disposizioni di legge in vigore.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere e/o revocare e/o recuperare i benefici concessi qualora si rilevino cambiamenti/miglioramenti di tipo fisico e sociale e di carattere socio - economico del nucleo familiare tali da incidere

positivamente sulla interruzione del servizio o sul trasferimento dell'utente ad altro intervento.

Il servizio è revocato su istanza dell'Ambito in caso di mancata fruizione protratta per oltre 15 giorni e non giustificata da problematiche di tipo sanitario o in mancanza di pagamento della eventuale compartecipazione al costo del servizio per oltre 3 mesi.

Paragrafo 8 – PRIORITA' DI INTERVENTO

Ove le risorse di bilancio o i posti disponibili non fossero sufficienti alla copertura di tutte le richieste di accesso ai servizi formulate dai cittadini, il Comune provvederà a stilare graduatoria di priorità di accesso al servizio formulata come segue:

1. Condizione economica del nucleo familiare (solo ISEE ORDINARIO) max 60 punti	
Il punteggio massimo di punti 70 si attribuisce all'ISEE ordinario "0". Per gli altri valori di ISEE ordinario fino a € 40.000,00 si applica le seguente formula di attribuzione del punteggio: 60- (valore ISEE ORDINARIO/571,428= punteggio (da arrotondarsi alla 3^a cifra decimale)	
2 – Condizioni personali dell'assistito max punti 40	
Nucleo familiare composto da una sola persona (nucleo monopersonale)	p. 20
Nucleo familiare composto da anziani e/o disabili o da adulti lavoratori	p. 10
Nucleo privo di mezzi di trasporto personale e familiare o, in caso di necessità di mezzo attrezzato per gravi difficoltà motorie, accertate sulla base di dichiarazione mediche e/o verbale d'invalidità	p. 10

Tipologia	Requisiti e Soglie di accesso	Soglia ISEE per esenzione e compartecipazione	Soglia ISEE per totale pagamento	ISEE Utilizzabile per il calcolo della compartecipazione	Pagamento quota fissa
E.1 Trasporto da e per i centri di riabilitazione	ISEE ordinario < di € 40.000,00 ISEE socio-sanitario < di € 10.000,00 ISEE socio-sanitario < di € 20.000,00 se anziano o disabile solo	ISEE < ad € 2.000,00	Pagamento intera retta: ISEE > di € 40.000,00.	o ISEE socio-sanitario su facoltà dell'utente	esente
		ISEE da € 2001 a € 5.000,00			10% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 5001 a € 10.000,00			20% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 10.001 a € 15.000,00			30% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 15.001 a € 20.000,00			40% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 20.001 a € 25.000,00			50% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 25.001 a € 30.000,00			60% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 30.001 a € 35.000,00			70% della restante quota sociale della tariffa
		ISEE da € 35.001 a € 40.000,00			80% della restante quota sociale della tariffa

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

f.to dott. Gaetano TUFARIELLO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to avv. Ottavia MATERA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. _____

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che, della presente deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On line e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, li 26 SET. 2019


IL VICE SEGRETARIO GENERALE
avv. Ottavia MATERA